SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009.

Regolamentazione del gioco Enalotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dispone, tra l'altro, la revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;

Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

Dispone:

TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come «SuperEnalotto». Nell'ambito del presente decreto e in tutti i provvedimenti collegati i termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identificano il medesimo gioco.

Art. 2.

Definizioni

1. Il gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi ad oggi già oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.

TITOLO II
MODALITÀ DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 3.

Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad un apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.

2. I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresì indetti concorsi straordinari, purché successivi alla scadenza degli abbonamenti di cui all'art. 5, comma 2, che siano in corso di validità nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.

3. Per ciascun concorso sono estratti:

a) una combinazione di 6 numeri;

b) un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;

c) un numero valevole per il gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».

La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera *a)* ed il numero di cui alla lettera *b)* sono estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate, è definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.

Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera *c)* è estratto da un'ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.

4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)* si consegue un punto.

5. Le categorie di premi sono 5:

a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)* più il numero complementare di cui al comma 3, lettera *b)*;

c) alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente «punti 5», «punti 4» e «punti 3», appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera *a)*.

6. Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'estrazione del concorso già chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilità.

7. Nel momento in cui risulti evidente l'impossibilità di recuperare l'estrazione non avvenuta in tempo utile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.

8. Ove l'estrazione non avvenuta non risulti effettuabile né tempestivamente recuperabile, si dà luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.

Art. 4.

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. Una combinazione di gioco è costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.

2. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 0,50; la giocata minima non può essere inferiore a due combinazioni di gioco.

3. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

4. Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;

b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;

c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;

d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;

e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.

La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'art. 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.

5. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.

6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:

a) per il 50% del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

b) per il restante 50% verrà destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione è accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario. Le modalità di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate, con provvedimento formale, da parte di AAMS.

7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.

8. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati punteggi vincenti.

9. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

10. Con appositi provvedimenti può essere disposto l'incremento del montepremi, relativamente ad una o più delle cinque categorie di premi di cui all'art. 3, ovvero possono essere introdotte categorie di premi speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita per l'eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni immateriali ed opere dell'ingegno di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione medesima, relativamente all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Art. 5.

Modalità di gioco

1. La giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalità:

a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;

b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;

d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

e) tramite computer collocato all'interno del punto di vendita e collegato direttamente al terminale di gioco;

f) per via telematica, con le modalità previste dalla specifica normativa relativa al gioco a distanza.

Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.

2. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalità comunicate preventivamente dal Concessionario ad AAMS e da questa approvate.

3. AAMS, su proposta del Concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.

Art. 6.

Raccolta del gioco all'estero

1. L'eventuale raccolta all'estero dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica, potrà effettuarsi a seguito di appositi provvedimenti.

Art. 7.

Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco

1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.

2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;

b) i codici di controllo;

c) il numero che contraddistingue il concorso;

d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;

e) il codice identificativo del punto di vendita;

f) il codice identificativo del terminale di gioco;

g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;

h) il numero progressivo della giocata;

i) la data e l'ora di accettazione della giocata;

j) il logo del gioco;

k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;

l) la denominazione ed il logo del Concessionario;

m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole;

3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.

4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;

b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;

c) i modelli delle ricevute di gioco.

5. Sono parte integrante del presente decreto gli allegati *A* e *B*, che riportano, rispettivamente:

a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;

b) le ricevute di gioco.

Le schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.

6. Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:

a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita.

7. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Art. 8.

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.

2. Per «giocata a caratura» si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

3. Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 5.

4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.

5. Le giocate a «caratura speciale» sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.

6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

TITOLO III
GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO
E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Art. 9.

Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

1. È istituita una Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle seguenti attività:

a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'art. 10, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;

b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;

c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative:

- alla combinazione vincente,
- all'ammontare complessivo del montepremi,
- all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,
- al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita;

d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera *c)*;

e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma1;

f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall'art. 18.

2. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è composta da tre dirigenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di rango più elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica.

3. Assolve le mansioni di segretario della Commissione un funzionario di AAMS con qualifica non inferiore a quella corrispondente a ex Direttore (C2).

4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del Concessionario.

5. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:

a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;

b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.

6. Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.

7. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.

8. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del Concessionario.

9. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite altre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

Art. 10.

Determinazione delle giocate vincenti

1. AAMS stabilisce:

a) la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;

b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.

2. Per ciascun concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.

3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'art. 3, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.

4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.

5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'art. 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.

6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 3, comma 1.

7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'art. 3, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:

a) constata l'integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;

b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;

c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.

8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:

a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e dell'importo del montepremi;

b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza:

- delle combinazioni vincenti,

- degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,

- delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,

- della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo ed alla dotazione di cui all'art. 4, comma 6, lettera *b)*;

c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto plico potrà essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2.

9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.

10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali

cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.

11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 11.

Archivio del gioco

1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.

3. In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.

4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

Art. 12.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:

a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;

b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti, prima dell'apertura delle operazioni di cui all'art. 10, relative al concorso successivo.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto *a)*, entro due giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI

Art. 13.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. La raccolta delle giocate dell'Enalotto è effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita incaricati della raccolta del gioco con le modalità stabilite da AAMS e lo comunica all'Amministrazione, curandone puntualmente l'aggiornamento. AAMS ha facoltà di richiedere, ed il Concessionario l'obbligo di fornire entro dieci giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici punti di vendita.

2. Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.

Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall'accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.

3. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.

4. Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Art. 14.

Rendicontazione

1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

c) compenso del Concessionario;

d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;

e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;

f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

2. Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15.

Versamenti all'erario

1. Il Concessionario è sempre responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.

2. Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.

In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.

3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi, sono conferiti nella misura e con le modalità previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

Art. 16.

Giocate in abbonamento

1. Le giocate in abbonamento e quelle di cui all'art. 5, comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento dell'abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento medesimo.

Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.

Art. 17.

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:

a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;

b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;

d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.

L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere *c)* e *d)* è esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:

a) nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;

b) nei casi di cui alla lettera *c)* del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;

c) nei casi di cui alla lettera *d)* del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di novanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi sessanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera *d)* del comma 2.

5. Il pagamento dei premi si effettua:

a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;

b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro trentuno giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi.

6. Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione sono da intendersi riferiti, non già a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.

7. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.

8. Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 18, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;

d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.

9. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle at-

tività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.

TITOLO V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

Art. 18.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro sessanta giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9 entro il tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.

4. Per i reclami la Commissione di cui all'art. 9 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall'atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Univocità delle fonti e cessazioni.

1. Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.

2. Una volta espletate tutte le attività relative al rapporto concessorio ed alla disciplina del gioco Enalotto vigenti fino al momento in cui avrà efficacia il presente decreto, cessano le loro funzioni le commissioni costituite in Milano, presso la sede del Concessionario, aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultati generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei dati ufficiali, la verifica dei versamenti dei premi non riscossi, nonché il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria dello Stato.

Art. 20.

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19, dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 345

ALLEGATO *A*

A.1 – SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Gioca oggi. Diventa milionario.

GIOCA A SUPERENALOTTO, COME SEMPRE!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane almeno 6 sia sul pannello A che sul B.
Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4 e 3! Ogni combinazione di 6 numeri ha un costo di € 0,50. La giocata minima è di due combinazioni e costa solo 1 euro.
Puoi verificare i numeri vincenti di ogni estrazione sul bollettino ufficiale: chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni.

ORA SUPERSTAR... IL NUMERO PUOI ANCHE SCEGLIERLO TU!

La tua giocata SuperEnalotto è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita.
Aggiungi solo 0,50€ per ogni combinazione di SuperEnalotto:
• marcando il centro della stella, il sistema assegnerà casualmente alla tua giocata un numero SuperStar compreso tra 1 e 90 che sarà stampato sulla ricevuta, oppure
• marcando direttamente sul pannello il tuo numero SuperStar. Puoi giocare anche più numeri! Ogni combinazione di SuperEnalotto sarà quindi abbinata a ciascun numero SuperStar marcato.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 e 0!
Ed in più con SuperStar, oltre alla vincita milionaria SuperEnalotto, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+.

N.B. Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar, come specificato sulla ricevuta di gioco.

Gioca responsabilmente.

QUANTO VINCI CON SUPERSTAR!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.
In caso di due o più vincite con 5 Stella nello stesso concorso, la quota sarà divisa tra i vincitori.

...E VINCI ANCHE SUBITO!

Con SuperStar puoi vincere anche mentre giochi! Chi gioca a SuperStar partecipa infatti automaticamente all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!

ABBONATI ALLA FORTUNA!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati!
Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 26 ottobre 1957 e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE VINCITE.

A.1.1 - GIOCATE SEMPLICI

Per abbinare il numero SuperStar alle combinazioni individuate all'interno del pannello A e del pannello B, marcare la stella nel relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1.1)

A.1.2 - GIOCATE SEMPLICI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR

Per abbinare un determinato numero SuperStar alle combinazioni individuate all'interno del pannello A e del pannello B, marcare il numero all'interno al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà così il numero SuperStar scelto, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1.1)

A.1.3 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI DI NUMERI SUPERSTAR

Per abbinare più numeri SuperStar alle combinazioni individuate all'interno del pannello A e del pannello B, marcare i numeri all'interno al relativo pannello.
Sarà possibile scegliere fino a un massimo di 30 numeri. Ogni numero SuperStar verrà associato a tutte le combinazioni SuperEnalotto convalidate, che verranno quindi rigiocate più volte. e stampati sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.2)

A.1.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Per abbinare un determinato numero SuperStar ad un sistema Integrale individuato all'interno del pannello A (B), marcare il numero all'interno del relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà così il numero SuperStar scelto, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3)
Il numero SuperStar scelto sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale.

A.1.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI CON PIU' NUMERI SUPERSTAR

Per abbinare più numeri SuperStar ad un sistema Integrale individuato all'interno del pannello A (B), marcare i numero all'interno del relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà così i numero SuperStar scelti, che saranno stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.4)

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Sarà possibile scegliere fino a un massimo di 30 numeri SuperStar.

A.2. – SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI - TIPO A (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Gioca oggi. Diventa milionario.

GIOCA A SUPERENALOTTO, COME SEMPRE!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane almeno 6 sia sul pannello A che sul B. Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4 e 3! Ogni combinazione di 6 numeri ha un costo di € 0,50. La giocata minima è di due combinazioni e costa solo 1 euro.
Puoi verificare i numeri vincenti di ogni estrazione sul bollettino ufficiale: chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo 0,50€ per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai pannelli A e B: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2,1 e 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria SuperEnalotto, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+. Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.
In caso di due o più vincite con 5 Stella nello stesso concorso, la quota sarà divisa tra i vincitori.
E da oggi puoi anche scegliere il tuo numero SuperStar fortunato. Chiedi la speciale scheda al tuo Ricevitore.

A.R. -abcd- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con SuperStar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!

TENTA LA FORTUNA CON LA GIOCATA MAGICA!

SuperStar ti offre un'altra possibilità di vincere: aggiungi anche una Giocata Magica! Scegli il taglio di gioco preferito tra 1, 2, 5 e 10 euro ed il terminale sceglierà per te la tua Giocata Magica fortunata!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati! Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

L'ANGOLO DEL SISTEMISTA

Sei un appassionato di sistemi? Marca nel pannello i numeri che desideri mettere in gioco e scegli il tipo di sistema che intendi sviluppare: Ridotto oppure Basi e Varianti.
Marcando la stella accanto al pannello di gioco, tutte le combinazioni generate dal tuo sistema saranno abbinate al numero SuperStar.

N.B. Per tutti tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90 e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 26 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

Gioca responsabilmente.

SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI - TIPO B (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Centra SuperStar e... vinci sempre!

GIOCA A SUPERENALOTTO, PROPRIO COME PRIMA!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane 6 o più sia sul pannello A che sul B.
Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4, e 3! Ogni combinazione ha un costo di € 0,50 e la giocata minima di due combinazioni costa solo 1 euro.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto oggi è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo € 0,50 per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai pannelli A e B: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 e 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+.
Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.

N.B.Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90, assegnato in maniera casuale dal sistema, unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar, come specificato sulla ricevuta di gioco.

A.R. «abcd» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con Superstar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!
Chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni sui premi istantanei per concorso!

TENTA LA FORTUNA CON LA GIOCATA MAGICA!

SuperStar ti offre un'altra possibilità di vincere: aggiungi anche una Giocata Magica! Scegli il taglio di gioco preferito tra 1, 2, 5 e 10 euro ed il terminale sceglierà per te la tua Giocata Magica fortunata!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati!
Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

L'ANGOLO DEL SISTEMISTA

Sei un appassionato di sistemi? Marca nel pannello i numeri che desideri mettere in gioco e scegli il tipo di sistema che intendi sviluppare: Ridotto oppure Basi e Varianti.
Marcando la stella accanto al pannello di gioco, tutte le combinazioni generate dal tuo sistema saranno abbinate al numero SuperStar.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 26 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

A.2.1 - GIOCATE SEMPLICI

Per abbinare il numero SuperStar ad una combinazione individuata all'interno del pannello A, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Per abbinare il numero SuperStar ad una combinazione individuata all'interno del pannello B, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Nel caso in cui si desideri abbinare il numero SuperStar ad entrambe le combinazioni, marcare entrambe le stelle. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (vedi ALLEGATO B.1)

A.2.2 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Integrale individuato all'interno del pannello A (B), marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3)

A.2.3 - GIOCATE SISTEMISTICHE RIDOTTE

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Ridotto, marcare la stella accanto al pannello A.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema Ridotto. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.
(Vedi allegato B.4)

A.2.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE BASI E VARIANTI

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Basi e Varianti, marcare la stella accanto al pannello A oppure la stella accanto al pannello B oppure entrambe le stelle.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema Basi e Varianti. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.6)

A.2.5 – GIOCATA MAGICA

Per aggiungere alla giocata effettuata nei pannelli A e/o B (di qualunque tipo essa sia) una giocata totalmente casuale (Quick Pick) generata dal sistema informatico del Concessionario e denominata “Giocata Magica”, marcare all’interno del quadrifoglio il taglio di gioco che si desidera acquistare.

- 1,00€: 1 combinazione di SuperEnalotto abbinata a SuperStar ovvero 0,50€ SuperEnalotto + 0,50€ SuperStar = totale 1,00€;
- 2,00€: 2 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 1,00€ SuperEnalotto + 1,00€ SuperStar = totale 2,00€;
- 5,00€: 5 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 2,50€ SuperEnalotto + 2,50€ SuperStar = totale 5,00€;
- 10,00€: 10 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 5,00€ SuperEnalotto + 5,00€ SuperStar = totale 10,00€.

Il Quick Pick sviluppa combinazioni formate da numeri casuali sempre abbinati al numero SuperStar.

In caso di adesione a SuperStar della giocata semplice/sistemistica, il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido anche per le combinazioni generate con la Giocata Magica che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.7)

A.3 – SCHEDA SUPERENALOTTO A 5 PANNELLI – TIPO A (fronte e retro)

SuperEnalotto

Scheda per computer

PRIMO PANNELLO

								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

SECONDO PANNELLO

								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

TERZO PANNELLO

								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

QUARTO PANNELLO

								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

QUINTO PANNELLO

								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Abbonamento per n. concorsi ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑨ ⑫ ⑮

Sisal

SuperEnalotto SuperStar

Gioca oggi. Diventa milionario.

GIOCA A SUPERENALOTTO, COME SEMPRE!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane almeno 6 sia sul pannello A che sul B.
Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4 e 3! Ogni combinazione di 6 numeri ha un costo di € 0,50. La giocata minima è di due combinazioni e costa solo 1 euro.
Puoi verificare i numeri vincenti di ogni estrazione sul bollettino ufficiale: chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo 0,50€ per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai cinque pannelli: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Ogni combinazione di SuperEnalotto sarà abbinata a ciascun numero SuperStar marcato. Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2,1 e 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria SuperEnalotto, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+. Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.
In caso di due o più vincite con 5 Stella nello stesso concorso, la quota sarà divisa tra i vincitori.
E da oggi puoi anche scegliere il tuo numero SuperStar fortunato. Chiedi la speciale scheda al tuo Ricevitore.

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con SuperStar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati! Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

N.B. Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90 e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 26 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

Gioca responsabilmente.

SCHEDA SUPERENALOTTO A 5 PANNELLI – TIPO B (fronte e retro)

SuperEnalotto

Scheda per computer

PRIMO PANNELLO								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Super Star

SECONDO PANNELLO								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Super Star

TERZO PANNELLO								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Super Star

QUARTO PANNELLO								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Super Star

QUINTO PANNELLO								1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Super Star

Abbonamento per n. concorsi ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑨ ⑫ ⑮

Sisal aams

SuperEnalotto SuperStar

Centra SuperStar e... vinci sempre!

GIOCA A SUPERENALOTTO, PROPRIO COME PRIMA!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcali sui pannelli.
Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4, e 3! Ogni combinazione ha un costo di € 0,50 e la giocata minima di due combinazioni costa solo 1 euro.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto oggi è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo € 0,50 per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai cinque pannelli: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 o 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+.
Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con Superstar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!
Chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni sui premi istantanei per concorso!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati! Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

N.B.Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90, assegnato in maniera casuale dal sistema, unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar, come specificato sulla ricevuta di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 26 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO.
LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

A.3.1 - GIOCATE SEMPLICI

Per abbinare il numero SuperStar ad una combinazione individuata all'interno di uno dei cinque pannelli, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Nel caso in cui si desideri abbinare il numero SuperStar alle combinazioni giocate su tutti i cinque pannelli, marcare tutte le stelle corrispondenti.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1)

A.3.2 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Integrale giocato in uno dei pannelli, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3)

ALLEGATO *B*

B.1 – GIOCATE SEMPLICI

Effettuando una giocata semplice, nel caso in cui a una o tutte le combinazioni individuate si abbini il numero SuperStar, il numero sarà assegnato casualmente dal sistema informatico e stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata minima SuperStar composta da 2 combinazioni Superenalotto (1,00 €) più 1 combinazione SuperStar (0,50 €) per un totale di 1,50 €.

B.1.1 – GIOCATE SEMPLICI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR

Effettuando una giocata semplice, nel caso in cui si abbini un numero SuperStar scelto, il numero sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà associato a tutte le giocate SuperEnalotto come specificato sulla ricevuta di gioco.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata composta da 2 combinazioni Superenalotto (1,00 €) più 2 combinazione SuperStar (1,00 €) per un totale di 2,00 €.

B.2 – GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI DI NUMERI SUPERSTAR

Effettuando una giocata semplice, nel caso in cui alle combinazioni individuate si abbinino più numeri SuperStar scelti dal giocatore, tali numeri saranno stampati sulla ricevuta di gioco.

Ogni numero SuperStar sarà associato a tutte le combinazioni SuperEnalotto, come specificato sulla ricevuta di gioco, che verranno quindi rigiocate più volte.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata SuperStar composta da 6 combinazioni Superenalotto (3,00 €) più 6 combinazione SuperStar (3,00 €) per un totale di 6,00 €.
In caso di scelta di un solo numero SuperStar, la ricevuta sarà quella indicata al punto B.1.1

B.3 – GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Effettuando una giocata sistemistica Integrale, nel caso in cui al sistema si abbini un numero SuperStar casuale, tale numero sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

Nel caso di scelta di un determinato numero SuperStar, tale numero sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar scelto sarà associato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale.

B.4 – GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI CON PIU' NUMERI SUPERSTAR

Effettuando una giocata sistemistica Integrale, nel caso in cui al sistema si abbinino più numeri SuperStar scelti dal giocatore, tali numeri saranno stampati sulla ricevuta di gioco.

Ogni numero SuperStar verrà associato a tutte le combinazioni SuperEnalotto convalidate, che verranno quindi rigiocate più volte.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata SuperStar composta da 168 combinazioni Superenalotto (84,00 €) più 168 combinazione SuperStar (84,00 €) per un totale di 168,00 €.

B.5 – GIOCATE SISTEMISTICHE RIDOTTE

Effettuando una giocata sistemistica Ridotta, nel caso in cui al sistema si abbini il numero SuperStar, il numero sarà assegnato casualmente dal sistema informatico e stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate sviluppate dal sistema ridotto che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

B.6 – GIOCATE SISTEMISTICHE BASI E VARIANTI

Effettuando una giocata sistemistica Basi e Varianti, nel caso in cui al sistema si abbini il numero SuperStar, il numero sarà assegnato casualmente dal sistema informatico e stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco..

B.7 – GIOCATA MAGICA

Aggiungendo una Giocata Magica a quella effettuata sulla scheda (di qualunque tipo essa sia):

- se le combinazioni giocate nei pannelli A e/o B erano abbinate a SuperStar, allora il sistema informatico abbinerà lo stesso numero SuperStar anche alle combinazioni generate con la Giocata Magica.
  Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

- se le combinazioni giocate nei pannelli A e/o B non erano abbinate a SuperStar, il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar alle combinazioni generate con la Giocata Magica.
  Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

B.8 – VINCITE ISTANTANEE

Nel caso in cui il sistema informatico determini e assegni una vincita istantanea a una giocata convalidata a SuperStar, sarà:

- stampato un messaggio di vincita sulla ricevuta di gioco

- emesso immediatamente il titolo valido per la riscossione.

09A07319

DECRETO 11 giugno 2009.

Regolamentazione del gioco SuperStar.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS) l'esercizio delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;

Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2006, Prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco opzionale, denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar) complementare Enalotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 marzo 2006 relativo alla disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;

Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA di modifica a SuperStar, complementare a Enalotto;

Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n. 2006/36781/GIOCHI/ENA di modifica alla disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;

Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visto il decreto direttoriale del 4 giugno 2008, recante innovazioni all'Enalotto e al suo gioco complementare SuperStar;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, recante la disciplina di gioco del SuperEnalotto;

Considerata la necessità di tutelare i preminenti interessi erariali connessi all'andamento della raccolta dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar;

Valutata, pertanto, l'opportunità di adeguare la formula di gioco dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar, al fine di renderle maggiormente rispondenti all'evoluzione delle preferenze dei consumatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dispone:

TITOLO I
OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto di cui all'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, denominato «SuperStar»;

b) le modalità tecniche di gestione del relativo Fondo di riserva.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR

Art. 2.

Partecipazione al gioco

1. Per partecipare alla formula «SuperStar» il giocatore, dopo aver espresso il proprio pronostico per il concorso SuperEnalotto, ha a disposizione le seguenti opzioni, tra loro alternative:

a) scelta di un numero «SuperStar» compreso tra 1 e 90;

b) richiesta di un numero «SuperStar» casuale compreso tra 1 e 90.

Il giocatore può esprimere la propria disposizione di gioco con le stesse modalità previste per il SuperEnalotto. L'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto, riporta le schede di gioco e relative istruzioni.

Nel caso in cui il giocatore richieda il numero «SuperStar» secondo la modalità definite alla lettera *b)*, il sistema informatico del Concessionario, al momento della convalida della giocata, genera un numero casuale compreso tra uno e novanta, in base ad un algoritmo predefinito ed approvato da AAMS così come da decreto direttoriale del 23 marzo 2006 Prot. n. 2006/6918/GIOCHI/ENA del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il numero «SuperStar», abbinato alle combinazioni per le quali è stata scelta l'opzione «SuperStar», è stampato sulla ricevuta di gioco di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il concessionario può proporre, con formale richiesta, modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato A e alle ricevute di cui all'allegato B, nonché l'introduzione di altre tipologie di schede. Le nuove schede saranno adottate e distribuite previa formale approvazione da parte di AAMS.

Una volta approvate, le schede di cui all'allegato A e le ricevute di cui all'allegato B, unitamente alle istruzioni di gioco, saranno pubblicate sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, a cura del Concessionario.

3. Il numero massimo di combinazioni «SuperStar» convalidabili su ogni singola scheda è identico a quello previsto per il SuperEnalotto.

Art. 3.

Estrazione del numero SuperStar

1. Il numero «SuperStar» è estratto, per ciascun concorso del SuperEnalotto, nel corso dell'apposita estrazione di cui all'art. 3 del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA.

Art. 4.

Posta di gioco e montepremi

1. La posta di gioco per ogni combinazione abbinata al numero «SuperStar» è pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al ricevitore. La giocata minima per partecipare a SuperStar è di due combinazioni SuperEnalotto, di cui una abbinata al numero SuperStar.

2. Il 50% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco è destinato al pagamento dei premi del singolo concorso nonché ad alimentare il Fondo di riserva di cui all'art. 6, per i concorsi successivi.

Art. 5.

Tipologie di premi e relative vincite

1. Il gioco prevede premi istantanei e premi a punteggio. È inoltre previsto il pagamento di «SuperBonus» assegnati nei casi previsti dal comma 10.

2. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del concessionario, con una frequenza compresa tra un premio ogni 125 (centoventicinque) ed un premio ogni 1.000 (mille) combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco «SuperStar». Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.

3. Il giocatore può riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove è stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro 10.000,00 (diecimila) che si riscuote secondo le modalità previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.

4. In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso non potrà più essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non può più essere annullata.

5. Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco «SuperStar», è assegnata una serie di premi istantanei di ampiezza compresa tra 1.000 (mille) e 8.000 (ottomila) premi, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel medesimo concorso.

6. Ogni serie di premi istantanei, relativi ad un milione di giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nella equidistribuzione dei premi stessi.

7. I premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono distribuiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila) - almeno 1;
- premi di importo pari ad euro 100,00 (cento) - almeno 20;
- premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) - almeno 979.

8. L'ampiezza della serie di cui al comma 4, la correlata frequenza dei premi di cui al comma 2 e l'esatta distribuzione dei premi tra i tre importi di vincita di cui al comma 5, sono stabilite da apposito provvedimento di AAMS, in relazione all'andamento del Fondo di riserva di cui all'art. 6 ed al valore della relativa giacenza.

9. Per ciascuna delle giocate effettuate in abbonamento il giocatore ha diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e a riscuotere gli stessi, alle medesime condizioni previste per il concorso in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate, in conformità con quanto disposto dal comma 3. In particolare, il giocatore ha diritto a riscuotere immediatamente anche i premi istantanei relativi a concorsi successivi a quello in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate.

10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto attraverso le modalità di cui all'art. 3 corrisponde al numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita relative ai premi SuperStar a punteggio sono:

- 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar;
- 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto più il numero SuperStar.

11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio è:

- 5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 5 al concorso Enalotto;

- 4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 4 al concorso Enalotto;

- 3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 3 al concorso Enalotto;

- 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);

- 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);

- 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).

Nel caso in cui siano realizzati più di un 5 stella, l'importo dei premi Superstar spettanti si determina dividendo tra le giocate vincenti l'importo pari a 25 volte la vincita ottenuta con punti 5 al concorso Enalotto.

12. Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5 più il numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso le modalità di cui all'art. 3, avrà diritto ad un «SuperBonus» così determinato:

- Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di prima categoria più il numero SuperStar;

- Euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di seconda categoria più il numero SuperStar.

In caso di vincita da parte di più giocatori, l'importo di ciascun premio SuperBonus sopraindicato verrà suddiviso in parti uguali fra gli stessi, come è previsto per le vincite dei premi del SuperEnalotto.

13. Qualora, una volta detratti gli importi destinati al pagamento dei premi istantanei e degli eventuali Super-Bonus di un determinato concorso, la somma del montepremi residuo e della quota del Fondo di riserva non risulti sufficiente al pagamento dei premi a punteggio nella misura prevista dal comma 9, l'importo di tali premi si calcola suddividendo la suddetta somma nel seguente modo:

- il 3,36% va alla categoria di vincita 5 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

- il 13,44% va alla categoria di vincita 4 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

- il 26,88% va alla categoria di vincita 3 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

- il 24,04% va alla categoria di vincita 2 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

- il 15,39% va alla categoria di vincita 1 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

- il 16,89% va alla categoria di vincita 0 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti.

Nel caso in cui per una o più delle sei categorie di vincita di premi a punteggio non si riscontri alcuna giocata vincente, i corrispondenti montepremi di categoria vengono destinati all'incremento del fondo di riserva.

14. I premi SuperStar a punteggio e i SuperBonus si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.

15. Il pagamento dell'importo dei premi del gioco SuperStar viene effettuato con le medesime modalità e secondo quanto previsto per il concorso Enalotto.

16. Le giocate a caratura speciale effettuate per partecipare al gioco opzionale SuperStar, disciplinate dal decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 2 in quanto, in questa ipotesi, la giocata è effettuata direttamente dal Concessionario.

Art. 6.

Istituzione e finalità del Fondo di riserva

1. Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui all'art. 4 comma 2 che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal Concessionario. L'importo accantonato su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:

- integrare il pagamento della vincite di uno specifico concorso, nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo a ciò destinato non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle vincite stesse;

- integrare le risorse destinate ad una o più categorie di premi istantanei o a punteggio, al verificarsi delle condizioni previste dalla disciplina di gestione del Fondo stesso, a seguito di apposito provvedimento di AAMS;

- incrementare le risorse destinate al pagamento dei premi a punteggio attraverso il sistema di ripartizione di cui all'art. 5, comma 11, ove ciò si rendesse necessario per l'impossibilità di pagare tali premi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9.

2. Il Concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA

Art. 7.

Modalità tecniche di gestione del Fondo di Riserva

1. Anteriormente all'avvio della raccolta del primo concorso di pertinenza del Concessionario individuato in applicazione dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque in tempo utile, il Concessionario provvede a stipulare un apposito contratto di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo carico, dedicato esclusivamente alla gestione del Fondo di Riserva (di seguito: Fondo).

2. Per ogni concorso, qualora si determini un saldo attivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, detto saldo attivo viene versato dal Concessionario sul Fondo, entro 2 (due) giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.

3. Per ogni concorso, qualora si determini un saldo passivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il Concessionario provvede ad attingere dal Fondo l'importo necessario al completo pagamento delle vincite.

4. Nell'eventualità di cui al comma 3, qualora l'importo presente sul Fondo non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il Concessionario provvede a trattenere in unica soluzione da tale eccedenza l'importo in precedenza anticipato ovvero, ove ciò non fosse possibile, opererà più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.

5. Al termine di ogni concorso e delle operazioni connesse, il Concessionario comunica immediatamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.

6. Con cadenza mensile, il Concessionario trasmette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto corrente bancario dedicato.

7. Valutato l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le modalità operative ed i tempi di attuazione per mantenere la giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di euro 2.000.000 (duemilioni/00) ed un importo massimo di euro 10.000.000 (diecimilioni/00), ovvero per riportarla entro tali limiti, ove necessario.

Art. 8.

Penali

1. Il mancato adempimento di quanto previsto dalle presenti disposizioni relative al Fondo può comportare, previa contestazione dell'addebito, l'irrogazione di una penale da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del Concessionario pari all'importo minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00), fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale è effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, è dato corso all'incameramento di un importo pari alla penale, ricorrendo alle garanzie fideiussorie previste nell'ambito della convenzione di concessione.

2. Qualora si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verrà distribuito tra tutte le vincite a punteggio effettivamente realizzate nell'ultimo concorso Enalotto in relazione alla formula di gioco opzionale SuperStar, attraverso una suddivisione in parti uguali tra tutte le sei categorie di vincite a punteggio di cui all'art. 5, comma 8.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Univocità delle fonti

1. Tutte le precedenti disposizioni relative al gioco complementare ed opzionale del SuperEnalotto cessano di essere applicabili al gioco.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni relative al gioco SuperEnalotto, ove applicabili.

Art. 10.

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19 del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 346

ALLEGATO *A*

A.1 – SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Gioca oggi. Diventa milionario.

GIOCA A SUPERENALOTTO, COME SEMPRE!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane almeno 6 sia sul pannello A che sul B. Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4 e 3! Ogni combinazione di 6 numeri ha un costo di € 0,50. La giocata minima è di due combinazioni e costa solo 1 euro.
Puoi verificare i numeri vincenti di ogni estrazione sul bollettino ufficiale: chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni.

ORA SUPERSTAR... IL NUMERO PUOI ANCHE SCEGLIERLO TU!

La tua giocata SuperEnalotto è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita.
Aggiungi solo 0,50€ per ogni combinazione di SuperEnalotto:
• marcando il centro della stella, il sistema assegnerà casualmente alla tua giocata un numero SuperStar compreso tra 1 e 90 che sarà stampato sulla ricevuta, oppure
• marcando direttamente sul pannello il tuo numero SuperStar. Puoi giocare anche più numeri! Ogni combinazione di SuperEnalotto sarà quindi abbinata a ciascun numero SuperStar marcato.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 e 0!
Ed in più con SuperStar, oltre alla vincita milionaria SuperEnalotto, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+.

N.B. Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar, come specificato sulla ricevuta di gioco.

Gioca responsabilmente.

QUANTO VINCI CON SUPERSTAR!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar	Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte	2	€ 100,00
4	quota del 4 x 100 volte	1	€ 10,00
3	quota del 3 x 100 volte	0	€ 5,00

Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.
In caso di due o più vincite con 5 Stella nello stesso concorso, la quota sarà divisa tra i vincitori.

...E VINCI ANCHE SUBITO!

Con SuperStar puoi vincere anche mentre giochi! Chi gioca a SuperStar partecipa infatti automaticamente all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!

ABBONATI ALLA FORTUNA!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati!
Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 25 ottobre 1957 e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE VINCITE.

A.1.1 - GIOCATE SEMPLICI

Per abbinare il numero SuperStar alle combinazioni individuate all'interno del pannello A e del pannello B, marcare la stella nel relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1.1)

A.1.2 - GIOCATE SEMPLICI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR

Per abbinare un determinato numero SuperStar alle combinazioni individuate all'interno del pannello A e del pannello B, marcare il numero all'interno al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà così il numero SuperStar scelto, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1.1)

A.1.3 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI DI NUMERI SUPERSTAR

Per abbinare più numeri SuperStar alle combinazioni individuate all'interno del pannello A e del pannello B, marcare i numeri all'interno al relativo pannello.
Sarà possibile scegliere fino a un massimo di 30 numeri. Ogni numero SuperStar verrà associato a tutte le combinazioni SuperEnalotto convalidate, che verranno quindi rigiocate più volte. e stampati sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.2)

A.1.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Per abbinare un determinato numero SuperStar ad un sistema Integrale individuato all'interno del pannello A (B), marcare il numero all'interno del relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà così il numero SuperStar scelto, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3)
Il numero SuperStar scelto sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale.

A.1.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI CON PIU' NUMERI SUPERSTAR

Per abbinare più numeri SuperStar ad un sistema Integrale individuato all'interno del pannello A (B), marcare i numero all'interno del relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà così i numero SuperStar scelti, che saranno stampato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.4)

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Sarà possibile scegliere fino a un massimo di 30 numeri SuperStar.

A.2. – SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI - TIPO A (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Gioca oggi. Diventa milionario.

GIOCA A SUPERENALOTTO, COME SEMPRE!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane almeno 6 sia sul pannello A che sul B. Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4 e 3! Ogni combinazione di 6 numeri ha un costo di € 0,50. La giocata minima è di due combinazioni e costa solo 1 euro.

Puoi verificare i numeri vincenti di ogni estrazione sul bollettino ufficiale: chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!

Aggiungi solo 0,50€ per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai pannelli A e B: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.

Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2,1 e 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria SuperEnalotto, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+. Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.

In caso di due o più vincite con 5 Stella nello stesso concorso, la quota sarà divisa tra i vincitori.

E da oggi puoi anche scegliere il tuo numero SuperStar fortunato. Chiedi la speciale scheda al tuo Ricevitore.

A.R. «disco» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con SuperStar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!

TENTA LA FORTUNA CON LA GIOCATA MAGICA!

SuperStar ti offre un'altra possibilità di vincere: aggiungi anche una Giocata Magica! Scegli il taglio di gioco preferito tra 1, 2, 5 e 10 euro ed il terminale sceglierà per te la tua Giocata Magica fortunata!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati! Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

L'ANGOLO DEL SISTEMISTA

Sei un appassionato di sistemi? Marca nel pannello i numeri che desideri mettere in gioco e scegli il tipo di sistema che intendi sviluppare: Ridotto oppure Basi e Varianti.

Marcando la stella accanto al pannello di gioco, tutte le combinazioni generate dal tuo sistema saranno abbinate al numero SuperStar.

N.B. Per tutti tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90 e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 25 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

Gioca responsabilmente.

SCHEDA SUPERENALOTTO A 2 PANNELLI - TIPO B (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Centra SuperStar e... vinci sempre!

GIOCA A SUPERENALOTTO, PROPRIO COME PRIMA!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane 6 o più sia sul pannello A che sul B. Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4, e 3! Ogni combinazione ha un costo di € 0,50 e la giocata minima di due combinazioni costa solo 1 euro.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto oggi è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo € 0,50 per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai pannelli A e B: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 e 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota dal 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+.
Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.

N.B. Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90, assegnato in maniera casuale dal sistema, unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar, come specificato sulla ricevuta di gioco.

A.R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con Superstar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria! Chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni sui premi istantanei per concorso!

TENTA LA FORTUNA CON LA GIOCATA MAGICA!

SuperStar ti offre un'altra possibilità di vincere: aggiungi anche una Giocata Magica! Scegli il taglio di gioco preferito tra 1, 2, 5 e 10 euro ed il terminale sceglierà per te la tua Giocata Magica fortunata!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati!
Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

L'ANGOLO DEL SISTEMISTA

Sei un appassionato di sistemi? Marca nel pannello i numeri che desideri mettere in gioco e scegli il tipo di sistema che intendi sviluppare: Ridotto oppure Basi e Varianti.
Marcando la stella accanto al pannello di gioco, tutte le combinazioni generate dal tuo sistema saranno abbinate al numero SuperStar.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 29 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

A.2.1 - GIOCATE SEMPLICI

Per abbinare il numero SuperStar ad una combinazione individuata all'interno del pannello A, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Per abbinare il numero SuperStar ad una combinazione individuata all'interno del pannello B, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Nel caso in cui si desideri abbinare il numero SuperStar ad entrambe le combinazioni, marcare entrambe le stelle. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (vedi ALLEGATO B.1)

A.2.2 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Integrale individuato all'interno del pannello A (B), marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3)

A.2.3 - GIOCATE SISTEMISTICHE RIDOTTE

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Ridotto, marcare la stella accanto al pannello A.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema Ridotto. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.
(Vedi allegato B.4)

A.2.4 - GIOCATE SISTEMISTICHE BASI E VARIANTI

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Basi e Varianti, marcare la stella accanto al pannello A oppure la stella accanto al pannello B oppure entrambe le stelle.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema Basi e Varianti. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.6)

A.2.5 – GIOCATA MAGICA

Per aggiungere alla giocata effettuata nei pannelli A e/o B (di qualunque tipo essa sia) una giocata totalmente casuale (Quick Pick) generata dal sistema informatico del Concessionario e denominata “Giocata Magica”, marcare all’interno del quadrifoglio il taglio di gioco che si desidera acquistare.

- 1,00€: 1 combinazione di SuperEnalotto abbinata a SuperStar ovvero 0,50€ SuperEnalotto + 0,50€ SuperStar = totale 1,00€;
- 2,00€: 2 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 1,00€ SuperEnalotto + 1,00€ SuperStar = totale 2,00€;
- 5,00€: 5 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 2,50€ SuperEnalotto + 2,50€ SuperStar = totale 5,00€;
- 10,00€: 10 combinazioni di SuperEnalotto abbinate a SuperStar ovvero 5,00€ SuperEnalotto + 5,00€ SuperStar = totale 10,00€.

Il Quick Pick sviluppa combinazioni formate da numeri casuali sempre abbinati al numero SuperStar.

In caso di adesione a SuperStar della giocata semplice/sistemistica, il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido anche per le combinazioni generate con la Giocata Magica che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.7)

A.3 – SCHEDA SUPERENALOTTO A 5 PANNELLI – TIPO A (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Gioca oggi. Diventa milionario.

GIOCA A SUPERENALOTTO, COME SEMPRE!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcane almeno 6 sia sul pannello A che sul B.
Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4 e 3! Ogni combinazione di 6 numeri ha un costo di € 0,50. La giocata minima è di due combinazioni e costa solo 1 euro.
Puoi verificare i numeri vincenti di ogni estrazione sul bollettino ufficiale: chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo 0,50€ per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai cinque pannelli: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Ogni combinazione di SuperEnalotto sarà abbinata a ciascun numero SuperStar marcato. Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 e 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria SuperEnalotto, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+. Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.
In caso di due o più vincite con 5 Stella nello stesso concorso, la quota sarà divisa tra i vincitori.
E da oggi puoi anche scegliere il tuo numero SuperStar fortunato. Chiedi la speciale scheda al tuo Ricevitore.

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con SuperStar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati! Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

N.B. Per tutti tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90 e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 29 ottobre 1997 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO. LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

Gioca responsabilmente.

SCHEDA SUPERENALOTTO A 5 PANNELLI – TIPO B (fronte e retro)

SuperEnalotto SuperStar

Centra SuperStar e... vinci sempre!

GIOCA A SUPERENALOTTO, PROPRIO COME PRIMA!

Scegli i numeri che desideri giocare e marcali sui pannelli.
Ogni combinazione ti permette di partecipare a SuperEnalotto ed aggiudicarti il grande Jackpot del 6 e le vincite del 5+, 5, 4, e 3! Ogni combinazione ha un costo di € 0,50 e la giocata minima di due combinazioni costa solo 1 euro.

ED ORA... SUPERSTAR!

La tua giocata SuperEnalotto oggi è ancora più vincente con SuperStar, il tuo numero fortunato con il quale accedi a nuove e ricche categorie di vincita!
Aggiungi solo € 0,50 per ogni combinazione giocata a SuperEnalotto marcando la stella accanto ai cinque pannelli: il sistema assegnerà alla giocata il magico numero SuperStar che sarà stampato sulla ricevuta.
Se il tuo numero SuperStar è estratto, vinci sempre: moltiplichi le vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se hai fatto 2, 1 o 0!

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
5	quota del 5 x 25 volte
4	quota del 4 x 100 volte
3	quota del 3 x 100 volte

Numeri indovinati al SuperEnalotto	Vincite con SuperStar
2	€ 100,00
1	€ 10,00
0	€ 5,00

Ed in più, oltre alla vincita milionaria, un Superbonus di 2 milioni ed 1 milione di euro per tutti quelli che realizzano un 6 o un 5+.
Le vincite che realizzi con SuperStar si sommano alle vincite di SuperEnalotto.

...VINCI SUBITO I PREMI ISTANTANEI!

Con Superstar puoi vincere anche prima dell'estrazione! Chi gioca a SuperStar partecipa all'assegnazione immediata di migliaia di premi istantanei, pagati subito in ricevitoria!
Chiedi al tuo Ricevitore maggiori informazioni sui premi istantanei per concorso!

ABBONARSI ALLA FORTUNA CONVIENE!

Non perdere neppure un'occasione per vincere: abbonati! Ripeti la giocata di questa scheda fino a 15 estrazioni consecutive, marcando l'apposito spazio nella scheda di gioco.

N.B. Per tutti i tipi di giocata le combinazioni valide sono quelle stampate sulla ricevuta di gioco. Il tuo numero SuperStar è compreso tra 1 e 90, assegnato in maniera casuale dal sistema, unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar, come specificato sulla ricevuta di gioco.

La partecipazione al concorso pronostici Enalotto implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di tutte le norme del Regolamento approvato con D.M. 28 ottobre 1957 e successive modifiche e del Decreto di disciplina della formula SuperStar e successive eventuali modifiche. Controllare l'elenco delle schede vincenti sul Bollettino Ufficiale. Termine per la presentazione di eventuali reclami: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle schede vincenti nel Bollettino Ufficiale.

QUESTA SCHEDA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA MARCATURA DEL PRONOSTICO.
LA CONVALIDA DELLA GIOCATA È STAMPATA SU UNA RICEVUTA SEPARATA, CHE COSTITUISCE L'UNICO TITOLO VALIDO PER INCASSARE LE EVENTUALI VINCITE.

A.3.1 - GIOCATE SEMPLICI

Per abbinare il numero SuperStar ad una combinazione individuata all'interno di uno dei cinque pannelli, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Nel caso in cui si desideri abbinare il numero SuperStar alle combinazioni giocate su tutti i cinque pannelli, marcare tutte le stelle corrispondenti.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.1)

A.3.2 - GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Per abbinare il numero SuperStar ad un sistema Integrale giocato in uno dei pannelli, marcare la stella accanto al relativo pannello.
Il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar, che sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà abbinato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale. Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco. (Vedi allegato B.3)

ALLEGATO *B*

B.1 – GIOCATE SEMPLICI

Effettuando una giocata semplice, nel caso in cui a una o tutte le combinazioni individuate si abbini il numero SuperStar, il numero sarà assegnato casualmente dal sistema informatico e stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata minima SuperStar composta da 2 combinazioni Superenalotto (1,00 €) più 1 combinazione SuperStar (0,50 €) per un totale di 1,50 €.

B.1.1 – GIOCATE SEMPLICI CON SCELTA DEL NUMERO SUPERSTAR

Effettuando una giocata semplice, nel caso in cui si abbini un numero SuperStar scelto, il numero sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar sarà associato a tutte le giocate SuperEnalotto come specificato sulla ricevuta di gioco.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata composta da 2 combinazioni Superenalotto (1,00 €) più 2 combinazione SuperStar (1,00 €) per un totale di 2,00 €.

B.2 – GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI DI NUMERI SUPERSTAR

Effettuando una giocata semplice, nel caso in cui alle combinazioni individuate si abbinino più numeri SuperStar scelti dal giocatore, tali numeri saranno stampati sulla ricevuta di gioco.

Ogni numero SuperStar sarà associato a tutte le combinazioni SuperEnalotto, come specificato sulla ricevuta di gioco, che verranno quindi rigiocate più volte.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata SuperStar composta da 6 combinazioni Superenalotto (3,00 €) più 6 combinazione SuperStar (3,00 €) per un totale di 6,00 €.
In caso di scelta di un solo numero SuperStar, la ricevuta sarà quella indicata al punto B.1.1

B.3 – GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI

Effettuando una giocata sistemistica Integrale, nel caso in cui al sistema si abbini un numero SuperStar casuale, tale numero sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

Nel caso di scelta di un determinato numero SuperStar, tale numero sarà stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar scelto sarà associato a tutte le combinazioni sviluppate dal sistema integrale.

B.4 – GIOCATE SISTEMISTICHE INTEGRALI CON PIU' NUMERI SUPERSTAR

Effettuando una giocata sistemistica Integrale, nel caso in cui al sistema si abbinino più numeri SuperStar scelti dal giocatore, tali numeri saranno stampati sulla ricevuta di gioco.

Ogni numero SuperStar verrà associato a tutte le combinazioni SuperEnalotto convalidate, che verranno quindi rigiocate più volte.

La ricevuta riportata qui a lato è un esempio di giocata SuperStar composta da 168 combinazioni Superenalotto (84,00 €) più 168 combinazione SuperStar (84,00 €) per un totale di 168,00 €.

B.5 – GIOCATE SISTEMISTICHE RIDOTTE

Effettuando una giocata sistemistica Ridotta, nel caso in cui al sistema si abbini il numero SuperStar, il numero sarà assegnato casualmente dal sistema informatico e stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate sviluppate dal sistema ridotto che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

B.6 – GIOCATE SISTEMISTICHE BASI E VARIANTI

Effettuando una giocata sistemistica Basi e Varianti, nel caso in cui al sistema si abbini il numero SuperStar, il numero sarà assegnato casualmente dal sistema informatico e stampato sulla ricevuta di gioco.

Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco..

B.7 – GIOCATA MAGICA

Aggiungendo una Giocata Magica a quella effettuata sulla scheda (di qualunque tipo essa sia):

- se le combinazioni giocate nei pannelli A e/o B erano abbinate a SuperStar, allora il sistema informatico abbinerà lo stesso numero SuperStar anche alle combinazioni generate con la Giocata Magica.
  Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar come specificato sulla ricevuta di gioco.

- se <u>le combinazioni giocate nei pannelli A e/o B non erano abbinate a SuperStar</u>, il sistema informatico assegnerà casualmente il numero SuperStar alle combinazioni generate con la Giocata Magica.
  Il numero SuperStar generato dal sistema informatico sarà unico e valido esclusivamente per le giocate che partecipano a SuperStar <u>come specificato sulla ricevuta di gioco</u>.

B.8 – VINCITE ISTANTANEE

Nel caso in cui il sistema informatico determini e assegni una vincita istantanea a una giocata convalidata a SuperStar, sarà:

- stampato un messaggio di vincita sulla ricevuta di gioco

- emesso immediatamente il titolo valido per la riscossione.

09A07320

DECRETO 11 giugno 2009.

Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Visto l'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha istituito il diritto fisso per ogni posta di gioco da ripartire nella misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei concorsi;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che ha istituito il versamento alla regione Sicilia nella quota del 12,25 % del totale della posta netta raccolta nella regione stessa;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, concernente disposizioni sulla gestione finanziaria del montepremi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16, che ha fissato il compenso dovuto al ricevitore del concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro, fissando altresì al valore di 0,408 euro la posta unitaria di partecipazione (id est combinazione);

Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonché la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 1, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione di provvedimenti per la definizione delle regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

Vista la disciplina per la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al capitolato d'oneri, al capitolato tecnico ed allo schema di atto di convenzione;

Visto il decreto direttoriale dell'Amministazione autonoma dei monopoli di Stato recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena;

Considerato che, nell'ambito dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, occorre stabilire le modalità di gestione dei flussi finanziari del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare, in coerenza con i relativi decreti direttoriali prot. n. 2009/21729/giochi/Ena e prot. n. 2009/21730/giochi/Ena;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione del concorso a pronostico Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) aggio, il compenso pari all'8% del prezzo al pubblico di una combinazione di gioco, previsto in favore del soggetto che effettua la raccolta delle giocate direttamente dal consumatore:

in base all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16, per i punti di vendita;

come stabilito dal decreto direttoriale avente ad oggetto la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, per i punti di vendita a distanza.

Ove ai punti di vendita ed ai punti di vendita a distanza il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo è a carico esclusivo del concessionario stesso;

c) compenso, la quota parte della raccolta lorda che il concessionario percepisce a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attività e le funzioni oggetto di concessione;

d) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) diritto fisso, l'importo associato ad ogni combinazione da ripartire nella misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei concorsi come previsto l'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

g) gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, il gioco di cui all'art. 11-quinquiesdecies, comma 4 del decreto-legge n. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248;

h) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, lettera *B)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) montepremi, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinato alle vincite, di cui all'art. 4, comma 3 della disciplina di gioco;

l) protocollo di comunicazione, le modalità di colloquio tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema di controllo di AAMS;

m) punto di vendita, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;

n) punto di vendita a distanza indica il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il punto di vendita a distanza è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS e non riassegnabile;

o) raccolta lorda, il valore complessivo delle giocate effettuate;

p) settimana contabile, il periodo che intercorre tra le giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;

q) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi;

r) vincite, gli importi destinati al pagamento delle giocate vincenti, riscuotibili dai possessori di ricevute di gioco vincenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) gli obblighi del concessionario relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale;

b) le modalità di ripartizione delle suddette somme tra i soggetti aventi titolo;

c) i termini e le modalità di versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal concessionario in base alle norme in vigore, con particolare riferimento a quelli spettanti ad AAMS ed all'erario;

d) la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso e di quant'altro spettante al concessionario per l'espletamento delle attività e funzioni previste dalla concessione;

e) gli obblighi del punto di vendita, relativamente alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta e dal pagamento delle vincite;

f) gli obblighi del concessionario verso il punto di vendita, in relazione alle somme gestite.

2. Il decreto definisce altresì gli obblighi di rendicontazione ad AAMS da parte del concessionario e quelli di comunicazione in materia di flussi finanziari.

Art. 3.

Destinazione delle somme raccolte ed obblighi connessi

1. Il concessionario è tenuto all'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute all'erario, ad AAMS e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa.

2. Per ciascuna settimana contabile di riferimento il concessionario è tenuto a versare, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte:

a) le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, che devono essere liquidati e versati con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute.

Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS;

b) le somme destinate all'erario, calcolate e ripartite con le modalità stabilite all'allegato *A*, sui capitoli dell'entrata ivi stabiliti;

c) le somme destinate agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, calcolati con le modalità stabilite all'allegato *A*, sui conti o sui capitoli ivi stabiliti.

Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dal termine della settimana contabile di riferimento.

3. Il titolare del punto di vendita, fisico o a distanza, è tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base alla normativa vigente e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.

4. Il concessionario percepisce il compenso stabilito nell'atto di convenzione, calcolato in relazione all'ammontare della raccolta lorda. Tale compenso verrà trattenuto direttamente dalle somme raccolte.

Art. 4.

Pagamento delle vincite

1. Le vincite sono pagate con le modalità previste dalla disciplina di gioco.

2. Le vincite non riscosse sono versate dal concessionario sul capitolo 1999 dell'entrata, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di decadenza del diritto alla riscossione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad AAMS le rendicontazioni dei giochi, sulla base di appositi modelli approvati dall'Amministrazione, conformemente a quanto richiesto dal prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

Art. 6.

Versamenti all'erario

1. Il concessionario effettua presso la tesoreria provinciale dello Stato - sede di Roma, i versamenti sugli specifici capitoli delle entrate del bilancio dello Stato previsti dal presente decreto e dal suo allegato *A*.

2. Il concessionario effettua i versamenti in favore degli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, sui conti o sui capitoli previsti dall'allegato *A*, con le modalità stabilite dai medesimi soggetti.

3. Il concessionario consegna ad AAMS copia delle distinte dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 e delle relative quietanze, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 7.

Versamenti del canone di concessione

1. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, il concessionario è tenuto a versare ad AAMS, con le modalità da questa stabilite, il canone di concessione annuo previsto dall'atto di concessione.

Art. 8.

Versamenti omessi od insufficienti

1. Il concessionario è responsabile del corretto versamento delle somme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

2. In caso di ritardato versamento degli importi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, verserà ad AAMS le penali previste dall'atto di concessione.

3. In caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all'art. 6 si applicano le penali previste dall'atto di concessione.

Art. 9.

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 347

ALLEGATO *A*

Ripartizione delle somme raccolte

DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL SUPERENALOTTO

IMPORTI DESTINATI AL GIOCO:

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Punti di Vendita ***(aggio)***	a	8% di (RI[1] + RS[2])	Per il gioco con partecipazione "a distanza" l'***aggio*** dell'8% va al concessionario
Concessionario ***(compenso)***	b	3,73 % di (RI + RS)	Incrementabile come previsto dall'art. 24, comma 2 dell'**atto di convenzione**
Montepremi	c	38% di [(RI + RS) – € 0,052 x (NI[3] + NS[4]) – a]	€ 0,052 rappresenta il ***Diritto fisso*** *(per ciascuna combinazione di gioco)* (c+d) = 34,648 % di (RI + RS)
	d	35% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	

IMPORTI DA VERSARE ALL'ERARIO E ALLA REGIONE SICILIA:

	DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Erario	**Cap. 1809 Bil. Stato**	e	65% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	€ 0,052 rappresenta il ***Diritto fisso*** *(per ciascuna combinazione di gioco)*
	Cap. 1804 Bil. Stato	f	(RI + RS) – a – b – c – d – e – g – h	
	Cap. 1008 Bil. Stato	g	12,25% di [RI – (€ 0,052 x NI) – (8% di RI)]	Il calcolo tiene conto delle combinazioni di gioco raccolte in Italia, con esclusione di quelle raccolte nella Regione Sicilia
	Cap. 1999 Bil. Stato		Proventi da premi non corrisposti, quote non divisibili, interessi dovuti all'erario	
Reg. Sic.	**Cap. 1008 Bil. R. Sic.**	h	12,25% di [RS – (€ 0,052 x NS) – (8% di RS)]	Il calcolo tiene conto delle sole combinazioni di gioco raccolte nella Regione Sicilia

(1) RI = Raccolta effettuata nei ***punti di vendita fisici*** ubicati in tutta Italia con esclusione di quella effettuata nei ***punti di vendita fisici*** ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

(2) RS = Raccolta effettuata nei ***punti di vendita fisici*** ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Sicilia

(3) NI = Numero di combinazioni giocate nei ***punti di vendita fisici*** ubicati in tutta Italia con esclusione di quelli ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei **punti di vendita a distanza** da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

(4) NS = Numero di combinazioni giocate nei ***punti di vendita fisici*** ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei **punti di vendita a distanza** da giocatori residenti in Sicilia

DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE

IMPORTI DESTINATI AL GIOCO:

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Punti di Vendita ***(aggio)***	a	8% di (RI[1] + RS[2])	Per il gioco con partecipazione "a distanza" l'***aggio*** dell'8% va al concessionario
Concessionario ***(compenso)***	b	3,73 % di (RI + RS)	Incrementabile come previsto dall'art. 24, comma 2 dell'**atto di convenzione**
Montepremi	c	€ 0,2318 x (NI[3] + NS[4])	€ 0,052 rappresenta il ***Diritto fisso*** *(per ciascuna combinazione di gioco)* (c+d) = 50 % di (RI + RS)
	d	35% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	

IMPORTI DA VERSARE ALL'ERARIO E ALLA REGIONE SICILIA:

DESTINAZIONE		COD	VALORE	NOTE
Erario	**Cap. 1809 Bil. Stato**	e	65% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	€ 0,052 rappresenta il ***Diritto fisso*** *(per ciascuna combinazione di gioco)*
	Cap. 1804 Bil. Stato	f	(RI + RS) – a – b – c – d – e – g – h	
	Cap. 1008 Bil. Stato	g	12,25% di [RI – (€ 0,052 x NI) – (8% di RI)]	Il calcolo tiene conto delle combinazioni di gioco raccolte in tutta Italia, con esclusione di quelle raccolte nella Regione Sicilia
	Cap. 1999 Bil. Stato		Proventi da premi non corrisposti, quote non divisibili, interessi dovuti all'erario	
Reg. Sic.	**Cap. 1008 Bil. R. Sic.**	h	12,25% di [RS – (€ 0,052 x NS) – (8% di RS)]	Il calcolo tiene conto delle sole combinazioni di gioco raccolte nella Regione Sicilia

(1) RI = Raccolta effettuata nei ***punti di vendita fisici*** ubicati in tutta Italia con esclusione di quella effettuata nei ***punti di vendita fisici*** ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia
(2) RS = Raccolta effettuata nei ***punti di vendita fisici*** ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Sicilia
(3) NI = Numero di combinazioni giocate nei ***punti di vendita fisici*** ubicati in tutta Italia con esclusione di quelli ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei **punti di vendita a distanza** da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia
(4) NS = Numero di combinazioni giocate nei ***punti di vendita fisici*** ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei **punti di vendita a distanza** da giocatori residenti in Sicilia

09A07321

DECRETO 11 giugno 2009.

Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale è facoltà del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonché la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere *a)* e *c)*, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo, e delle lotterie;

Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica;

Visto il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, costituite almeno da:

i. codice di identificazione;

ii. codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero per coloro che possiedono un permesso di soggiorno;

iii. cognome e nome;

iv. luogo e data di nascita;

v. residenza: indirizzo (strada e numero civico), c.a.p., comune e provincia, Stato;

c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisendo così lo stato di concessionario;

d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario;

g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore ed un gestore di conti di gioco, alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il medesimo gioco;

j) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco;

k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da:

i. codice di identificazione;

ii. data e ora della giocata;

iii. importo della giocata;

l) disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o più giochi numerici a totalizzatore nazionale;

m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, lettera *B)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

n) gestore di conti di gioco, il concessionario ovvero gli altri concessionari autorizzati ad operare come punto di vendita a distanza, ciascuno con riferimento ai conti di gioco attivati nel sistema di propria titolarità;

o) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi, già oggetto di altra concessione;

p) punto di vendita a distanza, il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza;

q) raccolta a distanza, la modalità di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione del giocatore a distanza, effettuata attraverso canali diversi da quello fisico;

r) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati;

s) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario collegato ai terminali di gioco dei punti di vendita fisici, alla rete telematica dei punti di vendita a distanza nonché al sistema di controllo di AAMS.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di carattere generale in materia di gioco a distanza, nonché quelle relative agli specifici giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza.

Art. 3.

Soggetti ammessi alla raccolta a distanza

1. La raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è effettuata:

a) in regime concessorio ed obbligatoriamente, esclusivamente dal concessionario secondo quanto espressamente stabilito nell'atto di convenzione sottoscritto con AAMS;

b) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai concessionari per l'esercizio e per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, autorizzati alla raccolta a distanza ai sensi del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, cui è stata riconosciuta da AAMS, previa relativa richiesta scritta ed all'esito di apposita successiva e necessaria istruttoria volta a verificare la sussistenza dei necessari requisiti, l'autorizzazione alla raccolta a distanza;

c) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai concessionari autorizzati alla raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, antecedentemente al 21 marzo 2006, con esclusione delle ricevitorie del gioco del Lotto;

d) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza del gioco del Bingo.

Art. 4.

Contratto per la raccolta a distanza

1. Per effettuare la raccolta a distanza, i soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono tenuti a sottoscrivere con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto tipo proposto dal concessionario ed approvato da AAMS.

2. Il contratto per la raccolta a distanza:

a) non può avere efficacia e durata superiori al termine di scadenza della concessione;

b) disciplina le modalità della raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge ed agli altri provvedimenti in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza;

c) prevede espressamente l'osservanza da parte del punto di vendita a distanza, nelle operazioni di accensione e di gestione dei conti di gioco, delle norme vigenti in materia;

d) disciplina le modalità ed i limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza;

e) prevede l'obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare al concessionario, in forma criptata, l'anagrafica dei giocatori, abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

f) prevede l'obbligo per il punto di vendita a distanza di comunicare tempestivamente al concessionario qualsiasi variazione dei dati della suddetta anagrafica;

g) prevede e disciplina le penali cui è soggetto il punto di vendita a distanza in caso di violazione degli obblighi contrattuali;

h) prevede il rilascio a favore del concessionario di una fideiussione a garanzia della corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti dal punto di vendita a distanza con la sottoscrizione del contratto per la raccolta a distanza;

i) prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare la raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonché su richiesta di AAMS stessa.

3. A favore del punto di vendita a distanza è previsto il compenso da determinarsi come stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia, identico per tutti i punti di vendita a distanza.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* devono richiedere ad AAMS l'autorizzazione alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sulla base della quale il concessionario è tenuto, ove richiesto dall'Amministrazione, a sottoscrivere il contratto di cui al comma 3.

5. Il concessionario è tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Gestione dei sistemi

1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco ed il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso ed approvate da AAMS. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:

a) la trasmissione dei dati anagrafici del giocatore dal punto di vendita a distanza al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della commissione di cui all'art. 7, comma 5. Unitamente a tali dati sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione ed il codice che identifica la regione di residenza del giocatore;

b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite:

l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza;

l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica della trasmissione dei dati di cui alla lettera *a)* sul proprio sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra;

c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza ed il sistema di elaborazione del concessionario;

d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;

e) il corretto funzionamento:

del proprio sistema informatico;

degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza;

degli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;

f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco di titolarità del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati;

g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.

2. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi.

3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini del gioco ed è tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.

Art. 6.

Svolgimento del gioco

1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, aperto secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 21 marzo 2006, munito del codice di convalida, di cui al successivo art. 8, comma 2, stipulato con un gestore di conti di gioco, abilitato ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, che preveda espressamente la facoltà di utilizzare una o più delle modalità di pagamento delle vincite, di cui all'art. 7;

b) all'ottenimento da parte del gestore di conti di gioco dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ove il giocatore stesso sia già titolare di un conto di gioco con un operatore abilitato a raccogliere a distanza i giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio gestore di conti di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.

3. La richiesta della giocata è irrevocabile.

4. Al prezzo delle giocate dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco.

5. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata entro i termini stabiliti dalla disciplina di gioco di ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale.

6. La richiesta della giocata, di cui al comma 2, viene autorizzata dal gestore di conti di gioco; a tal fine, per i conti di gioco aperti da un punto di vendita a distanza:

a) il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore;

b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, dandone comunicazione al concessionario.

7. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 6 venga negata, il gestore di conti di gioco ne dà comunicazione al giocatore, attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario, indicandone i motivi.

8. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 6, il concessionario convalida la giocata, mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema.

9. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata.

10. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco secondo quanto disposto nel contratto per la raccolta a distanza.

11. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne dà comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza.

12. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

13. Il gestore di conti di gioco contabilizza sul conto di gioco l'importo della giocata, mediante la registrazione dei dati identificativi della giocata.

14. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito nonché la dicitura «La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita».

15. A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del gioco, entro lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.

Art. 7.

Pagamento delle vincite

1. Entro un giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di verifica di cui ai provvedimenti recanti disciplina di gioco dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale, il concessionario comunica a ciascun punto di vendita a distanza le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza.

2. Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal gestore di conti di gioco.

3. Il punto di vendita a distanza comunica al concessionario gli accrediti di cui al comma 2 del presente articolo, per i conti di gioco aperti presso il proprio sistema.

4. Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. Per richiedere tali vincite, il giocatore è tenuto ad esibire, presso il punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale ed il codice univoco della giocata vincente, nonché il codice di identificazione del conto di gioco. Eventuali ulteriori misure di sicurezza per la riscossione delle vincite di importo più elevato, potranno essere introdotte da AAMS e dovranno essere adottate dal concessionario.

5. Per le vincite di cui al comma 4 AAMS istituisce una apposita commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione, che è la sola in possesso delle chiavi per la decriptazione delle anagrafiche dei giocatori, depositate in forma criptata presso il sistema del concessionario. Tale commissione:

a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste;

b) verifica, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;

c) accertato che il richiedente la vincita, di cui al comma 4, è l'effettivo avente diritto, redige apposito verbale delle operazioni di verifica e certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarità;

d) dispone che il concessionario, sulla base della certificazione riportata nel verbale, effettui il pagamento della vincita in favore del giocatore.

6. Il concessionario effettua il pagamento, con le modalità definite nel provvedimento recante la disciplina di gioco alla quale la giocata vincente fa riferimento.

7. È fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente provvedimento.

8. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste, rispettivamente, per le vincite di propria competenza.

Art. 8.

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 348

09A07322

DECRETO 18 giugno 2009.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2008;

Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2009 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP, 15 novembre 2007, n. 2563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, con il quale è stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 5,17 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2008, che evidenzia spese di funzionamento per il 2009, pari a euro 53.830.000,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 gennaio 2009, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2009 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 41.820.000,00, e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2008 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2009, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,49 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2008;

Vista la successiva comunicazione del 3 giugno 2009 con la quale l'ISVAP fa presente che l'Autorità in sede di approvazione del bilancio 2008 ha registrato un avanzo di amministrazione a consuntivo superiore rispetto a quello presunto indicato, ai fini della proposta di aliquota contributiva, in precedenza e, considerate le minori esigenze di copertura del fabbisogno, ritiene di poter ridurre l'aliquota contributiva dallo 0, 49 per mille allo 0,47 per mille dei premi incassati nel 2008, dedotti gli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,47 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2008 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2008 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 15 novembre 2007, n. 2563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 in misura pari al 5,17 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2009, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2009, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2009, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A07378

DECRETO 18 giugno 2009.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attività peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2009, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 24 aprile 2009, con la quale è individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2009, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a euro 9.000.000,00;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 22 aprile 2009, con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2009 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2009, nella misura di: euro sessantatre per le persone fisiche ed euro duecentonovantadue per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilanovecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2009.

Art. 2.

Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2009 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2009, nella misura di euro quarantotto.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2009.

Art. 3.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2009

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2009, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A07379

DECRETO 18 giugno 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «300° Anniversario alla scoperta di Ercolano». (Decreto n. 49807).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano», millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 6 luglio 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 45.000,00 pari a n. 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 6 gennaio 2010, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 e di piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: € 33,00;

da 501 unità: € 32,34.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avverrà al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A07407

DECRETO 24 giugno 2009.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il capo della Direzione: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentita la Banca d'Italia — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», è stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformità rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneità dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»).

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009

APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2009

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	11,59
	oltre 5.000	8,32
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,34
	oltre 5.000	5,19
FACTORING (3)	fino a 50.000	5,54
	oltre 50.000	4,38
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,53
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	14,11
	oltre 5.000	10,73
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	12,58
	oltre 5.000	9,21
LEASING	fino a 5.000	11,57
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,19
	oltre 25.000 fino a 50.000	6,91
	oltre 50.000	5,58
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 5.000	16,35
	oltre a 5.000	10,13
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		4,46
- A TASSO VARIABILE		3,39

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

09A07473

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2009.

Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera Le Conte);

Vista la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della decisione della Commissione 2003/766/CE, relativo alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunità;

Vista la decisione della Commissione 2006/564/CE dell'11 agosto 2006 che modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Vista la raccomandazione della Commissione 2006/565/CE dell'11 agosto 2006, relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l'ulteriore propagazione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree della Comunità in cui è confermata la sua presenza;

Vista la decisione della Commissione 2008/644/CE del 25 luglio 2008 che modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Considerata la necessità di dare attuazione alle decisioni della Commissione 2006/564/CE e 2008/644/CE, nonché di abrogare il decreto ministeriale 21 agosto 2001;

Considerato che i risultati dei controlli ufficiali hanno confermato per più di due anni consecutivi la presenza di Diabrotica virgifera virgifera nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto e nella provincia autonoma di Trento;

Considerato che i programmi di eradicazione e di contenimento realizzati dalle regioni infestate, in applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001, hanno dimostrato che l'organismo non può più essere eradicato da alcune aree del territorio nazionale;

Considerati gli esiti dei monitoraggi annuali effettuati dai servizi fitosanitari regionali al fine di accertare la presenza di Diabrotica virgifera virgifera nell'ambito dei territori di competenza;

Considerato che nei più importanti comprensori maidicoli italiani, per ragioni socio-economiche e di tecnica agronomica, la pratica della monosuccessione del mais è storicamente diffusa;

Considerato opportuno dare applicazione ai programmi di contenimento previsti dalla raccomandazione 2006/565/CE;

Considerata l'elevata efficacia dell'interruzione della pratica della monosuccessione maidicola nel contenimento delle popolazioni di diabrotica del mais;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso denominato «l'organismo») è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi del parassita sul territorio.

3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di produzione del mais in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «zona indenne»: il territorio dove non è stata riscontrata la presenza dell'organismo, o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

b) «focolaio»: la zona che circonda il sito di produzione in cui è stata accertata ufficialmente la presenza dell'organismo, avente il raggio di almeno un chilometro;

c) «zona infestata»: il territorio dove per più di due anni consecutivi è stata confermata la presenza dell'organismo e la cui diffusione è tale da renderne tecnicamente non più possibile l'eradizione;

d) «zona di contenimento»: il territorio che si estende per almeno dieci chilometri all'interno della zona infestata e per almeno trenta chilometri nella zona indenne;

e) «zona tampone»: il territorio che circonda la zona focolaio per almeno cinque chilometri di larghezza.

Art. 3.

Monitoraggi ufficiali

1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza dell'organismo allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.

2. In funzione dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali delimitano le zone focolaio, infestate, di contenimento e tampone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.

3. L'esatta delimitazione delle zone di cui al comma 2 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonché del particolare sistema produttivo esistente nella regione di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.

4. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo è stato inizialmente catturato nella zona focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.

5. Se non sono più effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura, le relative zone delimitate sono abolite e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.

6. I Servizi fitosanitari regionali informano il Servizio fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al comma 2, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.

7. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005, è fatto obbligo a chiunque di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la presunta presenza dell'organismo nelle aree precedentemente indenni.

Art. 4.

Misure fitosanitarie nelle zone delimitate

1. I Servizi fitosanitari regionali, mediante l'impiego di adeguate trappole a feromoni da disporre a reticolo e da controllare regolarmente, controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo e il numero di trappole, nonché la metodologia da utilizzare, sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche delle zone delimitate.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona focolaio:

a) non vengano trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

b) la terra dei campi di mais che si trovano nella zona del focolaio non possa essere trasportata al di fuori della zona in questione;

c) il mais non sia raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

d) nei campi di mais sia attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il mais è coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non è coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura;

e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, venga effettuato un adeguato trattamento dei campi di mais nell'anno in cui l'organismo è stato rilevato e in quello successivo;

f) le macchine agricole utilizzate nei campi di mais vengano ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;

g) le piante spontanee di mais siano rimosse dai campi non coltivati a mais.

3. Quando i risultati dei controlli di cui al comma 1 confermano la presenza nella zona del focolaio di non più di due esemplari dell'organismo di cui si è accertato che sono stati introdotti nell'anno del primo ritrovamento, le misure di cui al comma 2, lett. *a)*, possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia rinvenuto in quell'anno. In tal caso i controlli di cui al comma 1 sono intensificati nella zona tampone.

4. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona tampone sia almeno:

a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il mais è coltivato una sola volta; oppure

b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di mais contro l'organismo, nell'anno in cui questo è stato rilevato e in quello successivo.

5. I Servizi fitosanitari regionali riesaminano ed eventualmente aggiornano il perimetro delle zone delimitate in funzione dei risultati dei controlli previsti al comma 1, condotti per almeno due anni consecutivi, per quanto riguarda la presenza o l'assenza dell'organismo.

Art. 5.

Misure fitosanitarie in prossimità degli aeroporti

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei campi di mais situati in zone esenti dall'organismo e ricadenti in un raggio di almeno 2.500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all'interno di un aeroporto dove è dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo è elevato, adottano le seguenti misure:

— rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure

— effettuazione di un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo tramite adeguate trappole a feromoni e, quando se ne rilevi la sua presenza, si adottano le misure di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Misure fitosanitarie nella zona infestata

1. Al fine di limitare la propagazione dell'organismo e garantire una produzione sostenibile del mais nella zona infestata, ad esclusione della zona di contenimento, i Servizi fitosanitari regionali adottano almeno le seguenti azioni:

a) divulgazione delle conoscenze sulla biologia dell'organismo e sui criteri di lotta e di controllo;

b) stima delle popolazioni dell'organismo;

c) al superamento di soglie di intervento definite sulla base delle specificità locali, prescrizione di misure efficaci specifiche per i territori produttivi, al fine di ridurre i livelli delle popolazioni dell'organismo, quali:

— la rotazione delle colture;

— la semina ritardata;

— il trattamento insetticida contro gli adulti.

Art. 7.

Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento

1. Nelle zone di contenimento i Servizi fitosanitari regionali organizzano annualmente un «programma di contenimento» per limitare la propagazione dell'organismo dalle zone infestate alle aree indenni dall'organismo.

2. I programmi di contenimento di cui al comma precedente prevedono che nei campi di mais:

a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure

b) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema locale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di diabrotica, oppure

c) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che garantiscano un analogo risultato nella lotta contro l'organismo.

3. Nella parte non infestata della zona di contenimento i Servizi fitosanitari regionali effettuano un intensivo monitoraggio territoriale, tramite adeguate trappole a feromoni e tenendo conto delle condizioni locali e delle caratteristiche della zona di contenimento, per verificare la presenza dell'organismo.

Art. 8.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove è presente l'organismo.

2. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 9.

Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi del presente decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 10.

Trasmissione informazioni

1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Servizio fitosanitario centrale informazioni relative:

— alle aree delimitate di cui all'art. 2 e alle loro eventuali modifiche;

— ai periodi stabiliti e alle relative giustificazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)* e *c)*;

— al trattamento attuato, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)* e al comma 4, lettera *b)*;

— ai programmi di contenimento di cui all'art. 7, comma 1, e alle loro eventuali modifiche.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 21 agosto 2001, recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), citato nelle premesse, è abrogato.

2. Il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della decisione della Commissione 2003/766/CE, relativo alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunità, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 389

09A07384

DECRETO 18 maggio 2009.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione dell'Unione europea;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

— Piogge persistenti dal 1º novembre 2008 al 31 gennaio 2009 nella provincia di Verona.

— Piogge alluvionali dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008 nella provincia di Venezia.

— Piogge persistenti dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008 nella provincia di Padova.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova:

Piogge persistenti dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008;

— provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Conselve, Correzzola, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano.

Venezia:

Piogge alluvionali dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008;

— provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Iesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino Di Livenza, Teglio Veneto, Torre Di Mosto.

Verona:

Piogge persistenti dal 1º novembre 2008 al 31 gennaio 2009;

— provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Albaredo D'Adige, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'anna, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Grezzana, Illasi, Lavagno, Legnago, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte D'Alpone, Pressana, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Soave, Terrazzo, Tregnago, Verona, Veronella, Zevio, Zimella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A07385

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela dell'Asti, in Asti, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli artt. 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede in Asti, piazza Roma, n. 10, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005863 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 14 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio per la tutela dell'Asti, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede in Asti, piazza Roma, n. 10, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG dei vini «Asti», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 8 giugno 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dell'Asti, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07350

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio di tutela Vini DOC «Colli Pesaresi», in Morciola di Colbordolo, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli artt. 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di Tutela Vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Morciola di Colbordolo (Pesaro e Urbino) - via Nazionale n. 35, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0005851 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 11 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio di Tutela Vini DOC «Colli Pesaresi», i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 23 ottobre 2002 e 9 maggio 2006, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di Tutela Vini DOC «Colli Pesaresi», con sede in Morciola di Colbordolo (Pesaro e Urbino) - via Nazionale n. 35, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», conferito con i decreti ministeriali 23 ottobre 2002 e 9 maggio 2006 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di Tutela Vini DOC «Colli Pesaresi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07351

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio tutela del Gavi, in Alessandria, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Tutela del Gavi, con sede in Alessandria - via S. Lorenzo, n. 21, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005865 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente codice C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 5 giugno 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela del Gavi, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela del Gavi, con sede in Alessandria - via S. Lorenzo, n. 21, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 5 giugno 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela del Gavi, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07362

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela DOC Rosso Canosa, in Canosa di Puglia, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. l64, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la Tutela DOC Rosso Canosa, con sede in Canosa di Puglia (Bari) - via Lavello, n. 1, costituito per la tutela del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Canosa», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2004 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0005856 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 9 giugno 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la Tutela DOC Rosso Canosa, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 2 febbraio 2001 e 19 ottobre 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la Tutela DOC Rosso Canosa, con sede in Canosa di Puglia (Bari) - via Lavello, n. 1, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Canosa», conferito con i decreti ministeriali 2 febbraio 2001 e 19 ottobre 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la Tutela DOC Rosso Canosa, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07363

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, in Marsala, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Volontario per la Tutela del vino Marsala, con sede in Marsala (Trapani) - via Curatolo n. 32, costituito per la tutela del vino a denominazione di origine controllata «Marsala», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0004609 del 20 marzo 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 8 giugno 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Volontario per la Tutela del vino Marsala, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 13 febbraio 2003 e 19 luglio 2006, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Volontario per la Tutela del vino Marsala, con sede in Marsala (Trapani) -Via Curatolo n. 32, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi del vino a denominazione di origine controllata «Marsala», conferito con i decreti ministeriali 13 febbraio 2003 e 19 luglio 2006 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Volontario per la Tutela del vino Marsala, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07364

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio Volontariato Vino DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», in San Colombano al Lambro, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Volontario Vino DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro (Milano) - Via Ricetto, n. 3, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006695 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 27 aprile 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Volontario Vino DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Volontario Vino DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», con sede in San Colombano al Lambro (Milano) - Via Ricetto, n. 3, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 9 maggio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Volontario Vino DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07352

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio per la Valorizzazione dei Vini DOC del Molise, in Campobasso, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi delle DOC dei Vini «Molise» e «Biferno».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la Valorizzazione dei Vini D.O.C. del Molise, con sede in Campobasso - Piazza della Vittoria n 1, costituito per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» e «Biferno», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2006 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0005854 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 29 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la Valorizzazione dei Vini D.O.C. del Molise, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2002 e 16 gennaio 2006, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la Valorizzazione dei Vini D.O.C. del Molise, con sede in Campobasso - Piazza della Vittoria n. 1, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi delle denominazione di origine controllata dei vini «Molise» e «Biferno», conferito con i decreti ministeriali 15 ottobre 2002 e 16 gennaio 2006 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la Valorizzazione dei Vini D.O.C. del Molise e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07353

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela del Franciacorta, in Erbusco, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini «Franciacorta», della DOC dei vini «Curtefranca» e della IGT dei vini «Sebino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia) - Via G. Verdi, n. 53, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini «Franciacorta», della DOC dei vini «Curtefranca» e della IGT dei vini «Sebino»;

Vista la nota ministeriale n. 0004606 del 20 marzo 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 27 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio per la tutela del Franciacorta, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia) - Via G. Verdi, n. 53, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG dei vini «Franciacorta», della DOC dei vini «Curtefranca» e della IGT dei vini «Sebino», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 12 dicembre 2005 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela del Franciacorta, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07358

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, in Pantelleria, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, con sede in Pantelleria (Trapani) - Via Borgo Italia, n. 68, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 di conferma del predetto incarico;

Vista la nota ministeriale n. 0005862 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 8 giugno 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 5 aprile 2002 e 5 maggio 2006, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini a D.O.C. dell'Isola di Pantelleria, con sede in Pantelleria (Trapani) - Via Borgo Italia, n. 68, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», conferito con i decreti ministeriali 5 aprile 2002 e 5 maggio 2006 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a D.O.C. Dell'Isola di Pantelleria, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07359

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio tutela vino bardolino, in Bardolino, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG del vino «Bardolino Superiore» e della DOC dei vini «Bardolino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Tutela Vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona) - Piazza Matteotti, n. 8, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG del vino «Bardolino Superiore» e della DOC dei vini «Bardolino»;

Vista la nota ministeriale n. 0005871 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 26 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Vino Bardolino, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona) - Piazza Matteotti, n. 8, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG del vino «Bardolino Superiore» e della DOC dei vini «Bardolino», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 9 maggio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vino Bardolino, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07360

DECRETO 15 giugno 2009.

Conferma al Consorzio tutela Morellino di Scansano, in Scansano, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO ERURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Tutela Morellino di Scansano, con sede in Scansano (Grosseto) - Via G. Marconi, n. 23, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005874 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 28 maggio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Morellino di Scansano, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Morellino di Scansano, con sede in Scansano (Grosseto) - Via G. Marconi, n. 23, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG del vino «Morellino di Scansano», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 5 maggio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Morellino di Scansano, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A07361

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di alcune società cooperative site nella regione Basilicata, Calabria e Campania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	ZODIACO COOP. SOCIALE A R.L.	MATERA	BASILICATA	00595340779	31/03/1995
2	KAROL WOJTYLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02706570781	20/04/2005
3	ELABORA CZ/KR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02532580798	22/10/2002
4	STELLA POLARIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROGHUDI (RC)	CALABRIA	02133100806	30/08/2001
5	MAXI SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02278150806	21/04/2004
6	ASPRO - STAR PICCOLA (SPORT, TURISMO, AGRICOLTURA RUALE) P.S.C. A R.L.	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)	CALABRIA	02074130804	18/08/2000
7	EDERA 80 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	01212700791	23/01/1980
8	COSTA SARACENA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN FERDINANDO (RC)	CALABRIA	01517540801	30/12/1998
9	MIXER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02271430791	18/06/1999
10	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. FORMAZIONE LAVORO	CROTONE	CALABRIA	91011520797	13/09/1995
11	SOLIDARIETA' DUEMILA - SOCIETA' COOPERATIVA A .R.L.	CATANZARO	CALABRIA	01509370795	21/01/1985
12	INFOTEAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROPANI (CZ)	CALABRIA	02162500793	05/02/1998
13	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'UNIONE A R.L.	LATTARICO (CS)	CALABRIA	02342430788	09/05/2000
14	EDILPROPOSTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIZZERIA (CZ)	CALABRIA	00837660794	01/03/1987
15	EUROSIDER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02334830797	24/03/2000
16	COOP. EDIL & SERVIZI LA NUOVA MONTEROSSINA	MONTEROSSO CALABRO (VV)	CALABRIA	01920350798	07/05/1993
17	TRON INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENDE (CS)	CALABRIA	01762610788	02/07/1991
18	AGR.OL.ZOOT.VIT - COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	POLISTENA (RC)	CALABRIA	00092300805	04/02/1968
19	LA CARAVELLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	01940240797	21/12/1971
20	AIRONE 78	COSENZA	CALABRIA	00434820783	04/11/1978
21	SONNY TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	ACRI (CS)	CALABRIA	02453590784	12/10/2001
22	SVILUPPO POLIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02531450795	11/10/2002
23	SOUTH INNOVATION & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01280530807	28/06/1993
24	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DEMETRIO STRATOS A R.L.	CATANZARO	CALABRIA	02308130794	09/02/2000
25	BUREAU EASY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIRIFALCO (CZ)	CALABRIA	02303540799	27/01/2000
26	NI.DO. SOC. COOP. A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	01986590618	29/11/1991
27	C.S.A. FISCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	04086231216	04/10/2001
28	ANTIQUAE TERRAE MEDITERRANEAE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07041960639	30/11/1995
29	MONICA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	80053000636	22/02/1978
30	COOPERATIVA AGRICOLA FONTANELLE	POGGIOMARINO (NA)	CAMPANIA	03385910637	18/12/1980
31	C.R.T. CONSORZIO REGIONALE TURISMO CENTRO TURISTICO FORMAZIONE	NAPOLI	CAMPANIA	03977430630	19/10/1982
32	MONTEBARBARO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	03389990635	21/01/1981
33	LA COMETA 80 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03245830637	23/04/1980
34	SAFAC PARTENOPE - COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	03185240631	20/03/1980
35	S. GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	03205080637	24/04/1980
36	LA TRANQUILLA - SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	03336730639	12/05/1980
37	LA POMIVELOCE - COOP. A R.L.	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	CAMPANIA	01516570635	17/03/1978
38	SOC. COOP. A R.L. PROD. LAV. C.O.N.A.P.E R.L. COOP. OPERAI NAPOLETANO PELLETTIERI	NAPOLI	CAMPANIA	03315420632	14/10/1980
39	L'AGRICOLA CAMPANIA COOPERATIVA AGRICOLA S.R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03361540630	19/12/1980
40	PARERE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04120370632	11/02/1983
41	ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	04179510633	29/06/1983
42	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CO.G.ED. A R.L.	TORRE ANNUNZIATA CENTRALE (NA)	CAMPANIA	04224920639	26/09/1983
43	LA VOLONTA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04302410636	15/10/1983
44	SANTA RACHELE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03693140638	16/03/1982
45	POSIDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04882411210	30/09/2004
46	ENTASIS S.C.A.R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03924391216	03/11/2000
47	PUNTO LUCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASANDRINO (NA)	CAMPANIA	04004681211	11/04/2001
48	PARCO SELVA SOC. COOP. A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04877930638	17/12/1985
49	CARABINIERI PASTRENGO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04378551214	28/01/2003
50	COOPERATIVA IOLE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04417830637	24/02/1984

09A07345

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di alcune società cooperative site nella regione Campania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	NUNZIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01186850614	09/10/1981
2	BASELICE SERVICE SOC. COOP. A R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	02009060647	30/05/1996
3	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA NUOVA ASCALESE 93 A R.L.	STRIANO (NA)	CAMPANIA	02737381216	04/06/1993
4	SERVICE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	CASERTA	CAMPANIA	02028940605	24/07/2002
5	CA.GI. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03919690655	10/06/2002
6	CO.LAV.IN. - COOPERATIVA LAVORATORI INDIPENDENTI A R.L.	S. ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	04715520633	24/05/1985
7	SOC. COOPERATIVA A R.L. QUADRIFOGLIO	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	04781980638	20/02/1985
8	FOSSO DEL LUPO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CRISPANO (NA)	CAMPANIA	05315570639	11/07/1986
9	VALLEVERDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	06204220633	15/10/1990
10	MARE NOSTRUM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07678070637	30/11/2000
11	MARIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03608530659	21/10/1999
12	SOC. COOP. FOCEA A R.L. - S.C.R.L.	ASCEA (SA)	CAMPANIA	02542990656	21/01/1989
13	MONTESTELLA - SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SESSA CILENTO (SA)	CAMPANIA	03745770655	01/12/2000
14	GEMILU' - S.C.R.L.	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	02972200659	05/05/1994
15	COOSER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03885060651	15/02/2002
16	GIACOMO LEOPARDI SOC. COOP. PROD. E LAV. A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	00399970631	22/10/1969
17	CANNETIELLO - S.C.R.L.	CASALETTO SPARTANO (SA)	CAMPANIA	01148500653	14/01/1982
18	C.IM.A.S. DATA SOC. COOP.CONSORTILE DI SERVIZI ALLE IMPRESE ARTIGIANE	NAPOLI	CAMPANIA	06187150633	02/10/1990
19	LE MARGHERITE COOP. A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	01606510632	04/07/1973
20	REPORTER - INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE MULTI/MEDIA - MINI COOP.VA	NAPOLI	CAMPANIA	95016430639	29/06/1999
21	SAN LEONARDO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	02858210657	18/01/1993
22	COOPERATIVA PIEMI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARIGLIANELLA (NA)	CAMPANIA	03867991212	31/01/2000
23	LINFA - COOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GRUMO NEVANO (NA)	CAMPANIA	03754131211	25/05/1999
24	COOPERATIVA ALTER 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARIGLIANELLA (NA)	CAMPANIA	03962151217	11/04/2000
25	R.E.D.I. SOC. DI SERVIZI RAGIONIERI ED ECONOMISTI D'IMPRESA A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	03964811214	31/10/2000
26	BEACH SERVICE MARINA DI PUOLO - PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	MASSA LUBRENSE (NA)	CAMPANIA	04123671218	29/11/2001
27	SAVOIA HOTELS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	04285161214	11/10/2002
28	CARS PARKING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03222371217	20/09/1996
29	GLI AMICI DELL'EPOMEO A R.L. PICCOLA SOCIETA' COOP.VA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07866600633	31/01/2002
30	TRASP - MONT - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	04552990634	20/11/1984
31	COOPERATIVA ORMEGGIAGGIATORI DI CASAMICCIOLA TERME A R.L.	CASAMICCIOLA TERME (NA)	CAMPANIA	03551250636	12/09/1981
32	PERRONE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01548700630	24/05/1978
33	LA PIEMONTESE 72 SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01124860634	05/01/1972

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
34	EDI.PAR. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07792350634	12/07/2001
35	S. MARCO - SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	TEGGIANO (SA)	CAMPANIA	02580340657	21/01/1970
36	LA RUPE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SALERNO	CAMPANIA	03730940651	13/12/2000
37	COOP. CASA S. ANTIMO 2 A R.L.	S. ANTIMO (NA)	CAMPANIA	01746030632	19/02/1996
38	UNIONCOOP NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	05422210632	25/09/1987
39	COSVOC - COOPERATIVA SVILUPPO OCCUPAZIONE - A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07343370636	30/07/1998
40	LE DUE MASCHERE - 2M - SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	03728570635	23/04/1982
41	SUPER MARKET COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	CAMPANIA	04665160638	14/03/1985
42	SOCIETA' COOPERATIVA DELTATRASPORTI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04573050632	21/11/1984
43	EVA BROS - SOC. COOP. ARTIGIANA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04557140631	16/11/1984
44	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	95002970630	08/02/1984
45	FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	04593600630	10/12/1984
46	ITALIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAIVANO (NA)	CAMPANIA	04583800638	12/12/1984
47	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDIL RAFFAELLA A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03693360632	16/02/1982
48	EDILTUTTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILE E STRADALE A R.L.	PIANURA (NA)	CAMPANIA	03858270634	12/07/1982
49	S. CIRO SOC. COOP. A R.L.	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	03699410639	19/02/1982
50	S.V.C. SERVIZIO VOLONTARIATO E COOPERAZIONE A R.L.	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04556610634	28/09/1984

09A07344

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sprenger Ulrike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Sprenger Ulrike, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito il giorno 16 luglio 2002 presso lo «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur» - Istituto Professionale Yoni specializzato in cultura olistica del benessere - di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n.309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito il giorno 16 luglio 2002 presso lo «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur» - Istituto Professionale Yoni specializzato in cultura olistica del benessere - di Innsbruck (Austria), dalla signora Sprenger Ulrike nata a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 2 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07349

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Senchenko Valentyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Senchenko Valentyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dyplom di Baccelliere KB n. 25730212», conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «estetista»;

Visto il decreto legislativa n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in essa contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere nella Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 12 febbraio 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, favorevole al riconoscimento diretto, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dal la normativa vigente;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Il titolo professionale di «Dyplom di Baccelliere KB n. 25730212» conseguito in Ucraina, in data 22 giugno 2006, dalla sig.ra Senchenko Valentyna, nata a Domezc (Ucraina) il 20 ottobre 1965, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A07348

ORDINANZA 29 aprile 2009.

Ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 2007 per l'acquisto, utilizzo o dispensazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di dispositivi medici.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione e l'aggiornamento del repertorio dei dispositivi medici;

Visto l'art. 1, comma 409 lettera *a)*, della legge 22 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che con decreto del

Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione ed alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2007, n. 63;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale in data 20 febbraio 2007, che prevede che a partire dal 1° gennaio 2009 non possono essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, se privi del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici e se non pubblicati nel medesimo Repertorio, anche i dispositivi medici per la prima volta commercializzati in Italia in data precedente a quella di entrata in vigore del citato decreto del 20 febbraio 2007;

Vista l'ordinanza del Ministro del 23 dicembre 2008 con la quale è stato disposto che fino al 30 aprile 2009, i dispositivi medici di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 2007 possono essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ancorché privi del numero identificativo di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale e non pubblicati nel Repertorio dei dispositivi medici;

Vista la nota del 16 ottobre 2008 della Commissione europea - DG Imprese e Industria riguardante la costituzione in mora per presunte infrazioni dell'autorità italiana sulla registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché sulla iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici;

Vista la nota del 3 dicembre 2008 della Direzione dei farmaci e dispositivi medici recante elementi di risposta alla predetta costituzione in mora della Commissione europea - DG Imprese e Industria;

Tenuto conto della nota del 2 aprile 2009 con la quale la Commissione europea - DG Imprese e Industria, non avendo ancora portato a compimento l'analisi degli elementi di risposta alla messa in mora forniti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiede alle competenti autorità italiane di prorogare ulteriormente l'effettiva applicazione del decreto ministeriale in data 20 febbraio 2007;

Valutata, quindi, l'opportunità di rinviare ulteriormente il termine previsto dal citato art. 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale in data 20 febbraio 2007 di un periodo di tempo sufficiente a soddisfare la richiesta pervenuta dalla Commissione europea;

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale i dispositivi medici di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 2007 possono essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ancorché privi del numero identificativo di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale e non pubblicati nel Repertorio dei dispositivi medici.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 11

09A07490

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Lourdes Lázaro Castro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa María Lourdes Lázaro Castro;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro di origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 2006/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 3550 del 3 aprile 2008, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 16 aprile 2009 - prot. n. 8887, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale per la classe di concorso 45/A - Lingua straniera - Spagnolo;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Derecho» (Laurea in giurisprudenza) rilasciato il 1° marzo 1988 dalla Universidad Complutense de Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato il 30 giugno 2005 dall'Instituto de Ciencias de la Educación della Universidad Complutense de Madrid modulato su «Lingua e letteratura spagnola»; posseduto dalla signora María Lourdes Lázaro Castro nata a Sacramenia - Segovia (Spagna) il 5 agosto 1963, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di spagnolo nella scuola secondaria, per la classe di concorso:

45/A - Lingua straniera;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07347

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2009.

Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008, recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 31 ss. e 154, comma 1, lettere *c)* e *h)*, nonché il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato *B* del medesimo codice;

Visto il provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 relativo a «misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2008 (di seguito, «Provvedimento»);

Visto il provvedimento del Garante del 12 febbraio 2009 con cui si è disposto di unificare e contestualmente prorogare i termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al citato Provvedimento procrastinandone la scadenza al 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2009;

Visto il provvedimento del Garante del 21 aprile 2009 con cui si è deciso di attivare una consultazione pubblica volta ad acquisire osservazioni e commenti da parte dei titolari del trattamento ai quali il provvedimento si rivolge con esclusivo riferimento a quanto prescritto al punto 2 del provvedimento, dando tempo fino al 31 maggio 2009 per far pervenire osservazioni e commenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2009;

Tenuto conto dei numerosi contributi pervenuti, sia da singoli titolari del trattamento sia da associazioni rappresentative di categoria, che evidenziano taluni problemi applicativi relativi alla completa attuazione di alcune delle misure e degli accorgimenti prescritti nel provvedimento;

Considerato che, oltre ai predetti contributi, sono pervenute anche richieste di differimento dei termini indicati nel provvedimento del 12 febbraio 2009;

Rilevata pertanto l'opportunità di integrare e parzialmente modificare il provvedimento recependo alcune delle indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica per facilitare il corretto adempimento alle prescrizioni impartite, senza compromettere il livello di tutela assicurato agli interessati;

Ritenuto, in particolare, di prevedere che le prescrizioni relative alla conservazione degli estremi identificativi degli amministratori di sistema e alla verifica delle attività da questi svolte possano essere rimesse al responsabile del trattamento, all'atto della sua designazione da parte del titolare o anche tramite opportune clausole contrattuali;

Ritenuta, altresì, la necessità di prorogare i termini previsti per l'adempimento delle prescrizioni, disponendo che tutti i titolari del trattamento (qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano) adottino le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del dispositivo del provvedimento, come modificato e integrato dal presente provvedimento, entro il 15 dicembre 2009;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Dispone:

a) di apportare in premessa del provvedimento le seguenti modifiche:

1. al punto 4.3, primo capoverso, le parole «nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque» sono eliminate;

2. al punto 4.3, terzo capoverso, la parola «deve» è sostituita dalle parole «o il responsabile del trattamento devono»;

3. al punto 4.4, primo capoverso, dopo la parola «titolari» sono aggiunte le parole «o dei responsabili»;

b) di apportare al punto 2 del provvedimento le seguenti modifiche:

1. alla lettera *c)*, primo capoverso, le parole «nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque» sono eliminate; al secondo capoverso, alla fine del penultimo periodo dopo la parentesi, sono aggiunte le parole «o tramite procedure formalizzate a istanza del lavoratore»;

2. alla lettera *d)*, le parole «il titolare deve» sono sostituite con «il titolare o il responsabile esterno devono»;

3. alla lettera *e)*, dopo le parole «titolari del trattamento» sono inserite le parole «o dei responsabili»;

4. dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto 3-*bis*: «dispone che l'eventuale attribuzione al responsabile del compito di dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lettera *d)* ed *e)*, avvenga nell'ambito della designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, o anche tramite opportune clausole contrattuali»;

c) di prorogare al 15 dicembre 2009 i termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al punto 2 del provvedimento, come modificate e integrate dal punto *b)* del presente provvedimento;

d) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A07491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 25 maggio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Nausika Spahia, console generale della Repubblica d'Albania a Milano.

09A07328

Rilascio di *exequatur*

In data 10 giugno 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Di Tanto, console generale onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh a Palermo.

09A07354

Rilascio di *exequatur*

In data 11 giugno 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Guido Massucco, console onorario della Repubblica del Monzambico in Torino.

09A07355

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione nel campo della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, firmato a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Il giorno 26 maggio 2009 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, autorizzata con legge 7 gennaio 2008, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008.

In conformità all'art. 11, l'Accordo è entrato vigore il giorno 26 maggio 2009.

09A07356

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti del gioco del lotto per l'anno 2009.

Con decreti dirigenziali del 23 giugno 2009 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per l'anno 2009.

I citati decreti sono affissi negli Albi degli uffici regionali dei Monopoli di Stato competenti per territorio nonché pubblicati, ai fini della consultazione, sul sito www.aams.it

09A07377

Cambi di riferimento del giorno 19 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 giugno 2009

Dollaro USA	1,3932
Yen	134,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,357
Corona danese	7,4434
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84715
Fiorino ungherese	279,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,5138
Nuovo leu romeno	4,2143
Corona svedese	10,9725
Franco svizzero	1,5102
Corona islandese	*

Corona norvegese	8,8995
Kuna croata	7,2780
Rublo russo	43,4098
Lira turca	2,1642
Dollaro australiano	1,7283
Real brasiliano	2,7325
Dollaro canadese	1,5708
Yuan cinese	9,5242
Dollaro di Hong Kong	10,7976
Rupia indonesiana	14491,00
Rupia indiana	66,8880
Won sudcoreano	1761,36
Peso messicano	18,5714
Ringgit malese	4,9264
Dollaro neozelandese	2,1685
Peso filippino	67,360
Dollaro di Singapore	2,0274
Baht tailandese	47,585
Rand sudafricano	11,2910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A07342

Cambi di riferimento del 22-23-24 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 giugno 2009

Dollaro USA	1,3858
Yen	133,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,019
Corona danese	7,4444
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84255
Fiorino ungherese	278,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,5230
Nuovo leu romeno	4,2203
Corona svedese	11,0785
Franco svizzero	1,5074
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9860
Kuna croata	7,2664
Rublo russo	43,4100
Lira turca	2,1652
Dollaro australiano	1,7420
Real brasiliano	2,7612
Dollaro canadese	1,5871
Yuan cinese	9,4728
Dollaro di Hong Kong	10,7404
Rupia indonesiana	14494,01
Rupia indiana	67,1140
Won sudcoreano	1771,40
Peso messicano	18,6446
Ringgit malese	4,9064
Dollaro neozelandese	2,1844
Peso filippino	66,871
Dollaro di Singapore	2,0214
Baht tailandese	47,335
Rand sudafricano	11,2912

Cambi del giorno 23 giugno 2009

Dollaro USA	1,3978
Yen	133,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,207
Corona danese	7,4442
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85735
Fiorino ungherese	281,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,5462
Nuovo leu romeno	4,2350
Corona svedese	11,1025
Franco svizzero	1,5031
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0990
Kuna croata	7,2725
Rublo russo	43,9300
Lira turca	2,1944
Dollaro australiano	1,7744
Real brasiliano	2,8152
Dollaro canadese	1,6101
Yuan cinese	9,5537
Dollaro di Hong Kong	10,8331
Rupia indonesiana	14691,82
Rupia indiana	67,8670
Won sudcoreano	1799,72
Peso messicano	18,5385
Ringgit malese	4,9580
Dollaro neozelandese	2,2046
Peso filippino	67,500
Dollaro di Singapore	2,0370
Baht tailandese	47,742
Rand sudafricano	11,4724

Cambi del giorno 24 giugno 2009

Dollaro USA	1,4029
Yen	133,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,160
Corona danese	7,4447
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84930
Fiorino ungherese	277,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,5320
Nuovo leu romeno	4,2268
Corona svedese	11,0260
Franco svizzero	1,5183
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0090
Kuna croata	7,3147
Rublo russo	43,8104
Lira turca	2,1829
Dollaro australiano	1,7566
Real brasiliano	2,7652
Dollaro canadese	1,6105
Yuan cinese	9,5857
Dollaro di Hong Kong	10,8725
Rupia indonesiana	14564,20
Rupia indiana	68,0830

Won sudcoreano	1799,18
Peso messicano	18,6351
Ringgit malese	4,9564
Dollaro neozelandese	2,1806
Peso filippino	67,514
Dollaro di Singapore	2,0401
Baht tailandese	47,888
Rand sudafricano	11,2993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A07489

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita dei SS. Francesco e Bernardino, in Cavaglià

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita dei SS. Francesco e Bernardino, con sede in Cavaglià (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Michele, con sede in Cavaglià (Biella).

09A07323

Estinzione della Confraternita di S. Marta, in Magnano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Marta, con sede in Magnano (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Secondo, con sede in Magnano (Biella).

09A07324

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario e S. Croce, in Muzzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario e S. Croce, con sede in Muzzano (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Eusebio, con sede in Muzzano.

09A07325

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita «SS. Sacramento», in Sant'Elpidio a Mare

Con decreto del Ministero dell'interno in data 5 maggio 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita «SS. Sacramento», con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

09A07327

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Occhieppo Inferiore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Occhieppo Inferiore (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Antonino, con sede in Occhieppo Inferiore (Biella).

09A07326

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxysol»

Provvedimento n. 97 del 27 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DOXYSOL, nella confezione:

- sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103946012.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito riportando sugli stampati: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione», invece di: «conservare a temperature inferiore a 25°C».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07317

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prosolvin»

Provvedimento n. 99 del 27 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario PROSOLVIN.

Confezioni:

- flacone da 10 ml - A.I.C. numero 100035017;
- flacone da 20 ml - A.I.C. numero 100035029;
- 5 flaconi da 2 ml - A.I.C. numero 100035031;
- 10 flaconi da 2 ml - A.I.C. numero 100035043;
- 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. numero 100035068.

Titolare A.I.C.: VIRBAC con sede in 1ere Avenue, 2065 M LID, 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo IA n. 8b) - aggiunta sito rilascio lotti (escluso controlli);

2) variazione tipo IA n. 7a) - aggiunta sito confezionamento secondario;

3) variazione tipo II - aggiornamento parte II dossier registrazione.

Si autorizza l'aggiunta del sito produttivo Virbac - 1ere Avenue – 2065 M-LID F-0616 Carros (Francia) per l'effettuazione delle operazioni di rilascio dei lotti (escluso il controllo) e per il confezionamento secondario.

Si autorizza inoltre, l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione che comporta le seguenti modifiche:

- riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 5 anni a 3 anni;
- introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a ventotto giorni;
- modifica delle condizioni di conservazione: la frase «Non conservare sopra i 25°C» viene eliminata e rimane solo la frase «Proteggere dalla luce».

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07318

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione all'utilizzo di una nuova linea di imbottigliamento in pet (linea multiformato) ed estensione dell'autorizzazione alla produzione con contenitori in vetro da cl 100.

Con decreto dirigenziale n. 11/A.G.C. 15 settore 12 dell'8 giugno 2009 la società Sorgenti S. Stefano S.p.A. è stata autorizzata, per la produzione e vendita dell'acqua minerale naturale «Santo Stefano», all'utilizzo di una nuova linea di imbottigliamento in pet (linea multiformato) e all'utilizzo, oltre dei contenitori già accordati, anche di un contenitore in vetro da cl. 100.

09A07357

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa deposito e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° luglio 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi contraddistinti con le sigle «B57», «16D», ««1U8», «I42», «M37» e «P22».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B57», «16D», «1U8», «I42», «M37» e «P22» non sono più sottoscrivibili i buoni della serie «B56», «16C», «1T8», «I41», «M36» e «P21».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e nel sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A07343

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-149) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.